Fotostar 6 S.r.l.

Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Versione:	I	24 giugno 2021
	II	12 luglio 2022
	III	28 maggio 2026
Firma dell'Amministratore Unico		

Internal

INDICE

INTRODUZIONE 6
1. Premessa 5
2. Funzioni e scopo del Modello 5
3. Struttura del Modello 5

PARTE GENERALE 7
1. Quadro normativo 7
2. Criteri di imputazione della responsabilità dell'ente 7
3. Reati presupposto 8
4. Reati commessi all'estero 9
5. Gruppi di imprese 9
6. Possibili sanzioni 10
7. Adozione e l'efficace attuazione del modello quale possibile esimente della responsabilità dell'ente 10

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ 12
1. Sistema organizzativo della Società 12
2. Il sistema dei poteri 12
3. Adozione del Modello, sue modifiche e integrazioni 12
4. Reati Presupposto rilevanti e struttura delle Parti speciali 12
5. Il Codice Etico della Società 13
6. Il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi 13

ORGANISMO DI VIGILANZA 15
1. L'Organismo di Vigilanza 15
2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza 15
3. Le risorse economiche dell'Organismo di Vigilanza 16
4. Funzioni, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza 16
5. Reporting dell'OdV nei confronti del Amministratori 17
6. Flussi informativi 17
7. Flussi informativi rilevanti rispetto a tutte le Attività Sensibili 18
8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in merito ai flussi informativi e obblighi di riservatezza 18
9. Whistleblowing 18

SISTEMA DISCIPLINARE 21
1. Principi generali 21
2. Destinatari del sistema disciplinare 21
3. Condotte rilevanti e criteri di valutazione 21
4. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni e delle Funzioni di Wise Italia 22

SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 23
1. Diffusione dei contenuti del Modello 23
2. Formazione 23

PARTE SPECIALE 24
1. Finalità della Parte Speciale 24
2. Struttura della parte speciale 24
3. Regole generali di organizzazione 24

A. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 26
1. Premessa 26
2. Attività Sensibili 26
3. Reati potenzialmente rilevanti 26
4. Ambito di applicazione 27
5. Principi generali di comportamento 28
6. Principi specifici di comportamento e presidi di controllo 29
7. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza 30
8. Flussi informativi 30

B. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 32
1. Premessa 32
2. Attività sensibili 32
3. Reati potenzialmente rilevanti 32
4. Ambito di applicazione 34
5. Principi generali di comportamento 34
6. Principi specifici di comportamento e presidi di controllo 34
7. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza 37
8. Flussi informativi 37

Internal

Internal

C. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI....39
1. Premessa....39
2. Attività sensibili....39
3. Reati potenzialmente rilevanti....39
4. Ambito di applicazione....40
5. Principi generali di comportamento....40
6. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza....41
7. Flussi informativi....41

D. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I PROPRIETARI TERRIERI....42
1. Premessa....42
2. Reati potenzialmente rilevanti....42
3. Ambito di applicazione....42
4. Principi di comportamento e presidi di controllo....42
5. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza....43
6. Flussi informativi....43

E. GESTIONE DELL'IMPIANTO....44
1. Premessa....44
2. Attività Sensibili....44
3. Reati potenzialmente rilevanti....44
4. Ambito di applicazione....45
5. Principi di comportamento e presidi di controllo....45
6. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza....45
7. Flussi informativi....45

F. SELEZIONE E GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI....46
1. Premessa....46
2. Attività sensibili....46
3. Reati potenzialmente rilevanti....46
4. Ambito di applicazione....47
5. Principi specifici di comportamento e presidi di controllo....47
6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza....49
7. Flussi informativi....49

G. GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI....55
1. Premessa....50
2. Attività sensibili....50
3. Reati potenzialmente rilevanti....50
4. Ambito di applicazione....51
5. Principi generali di comportamento e presidi di controllo....51
6. Controllo dell'Organismo di Vigilanza....52
7. Flussi informativi....52

H. GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO E DEI RAPPORTI INTRAGRUPPO....55
1. Premessa....53
2. Reati potenzialmente rilevanti....53
3. Ambito di applicazione....53
4. Principi generali di comportamento e presidi di controllo....53
5. Controllo dell'Organismo di Vigilanza....54
6. Flussi informativi....54

I. GESTIONE DEI DATI DI PRODUZIONE E DEL SISTEMA IT....55
1. Premessa....55
2. Reati potenzialmente rilevanti....55
3. Ambito di applicazione....55
4. Principi generali di comportamento....55
5. Controllo dell'Organismo di Vigilanza....58
6. Flussi informativi....58

Internal

DEFINIZIONI

“Attività Sensibili”	le attività esposte al rischio di commissione di uno o più Reati Presupposto per ciascun Processo Sensibile.
“Collaboratori Esterni”	soggetti esterni che, pur non appartenendo all’organizzazione aziendale, collaborano con la Società sulla base di rapporti contrattuali, quali fornitori, consulenti, professionisti e appaltatori.
“Funzioni di Wise Italia”	le Funzioni Commercial, Finance, Loan Management e Technical (ivi inclusi i Site Managers) di Wise Italia che gestiscono l’impianto di cui la Società è proprietaria sulla base di uno specifico contratto di Asset Management sottoscritto tra la Società e Wise Italia.
“Decreto 231” o “Decreto”	il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni
“Destinatari”	gli Amministratori, i Collaboratori Esterni e le Funzioni di Wise Italia nei limiti del rapporto in essere.
“Impianto”	l’impianto fotovoltaico di proprietà della Società che beneficia di incentivo pubblico.
“Modello 231” o “Modello”	il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi degli artt. 6 e ss. del Decreto 231.
“OdV”	l’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell’art. 6 del Decreto 231.
“Processi Sensibili”	i processi aziendali di Fotostar 6 esposti al rischio di commissione di uno o più Reati Presupposto.
“Reati Presupposto”	i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al Decreto 231.
“Società”	Fotostar 6 S.r.l., ossia la società veicolo, priva di dipendenti, con sede legale in Rovereto (TN) Vicolo del Messaggero n. 11, CAP 38068 e con codice fiscale e partiva IVA n. 06348341212.
“Wise Italia”	WiseEnergy Italia S.r.l., ossia una società a responsabilità che svolge attività di asset management per impianti a fonte rinnovabile e che, in particolare, ai fini del presente documento, sulla base di uno specifico contratto di Asset Management, gestisce, tra gli altri, l’Impianto.

INTRODUZIONE

1. Premessa

NEC è un fondo di investimento in asset nel settore delle energie rinnovabili, che, anche tramite il fondo quotato al London Stock Exchange denominato NextEnergy Solar Fund, acquisisce la proprietà e conseguentemente gestisce impianti di produzione di energia rinnovabile da solare fotovoltaico nel Regno Unito e in Italia. Nel 2017, NextEnergy Solar Fund ha acquisito un portafoglio di nove impianti denominato gruppo Solis, costituito da cinque società a responsabilità limitata definite special purpose vehicles, tra cui la Società.

Quest'ultima è una società veicolo italiana a responsabilità limitata, costituita nel 2009, con sede legale in Rovereto (TN) Vicolo del Messaggero n. 11, CAP 38068 e con codice fiscale e partiva IVA n. 06348341212.

La Società, attiva dal 2009 nel settore delle energie rinnovabili, detiene un impianto fotovoltaico, gestito da Wise Italia sulla base di uno specifico contratto di Asset Management. La stessa è inoltre priva di dipendenti e amministrata da due Amministratori con poteri simili e disgiunti.

Questi ultimi, sensibili all'esigenza di assicurare la massima correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività della Società e nel raggiungimento del suo oggetto sociale, hanno ritenuto di procedere alla redazione del Modello previsto dal Decreto 231 che ha introdotto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il presente Modello è quindi diretto ad introdurre un presidio contro eventuali reati dei Destinatari, che potrebbero determinare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231.

2. Funzioni e scopo del Modello

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, gli Amministratori della Società intendono perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutti i Destinatari che la Società condanna ogni condotta contraria a disposizioni normative, regolamentazione interna e principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la Società si ispira;
- sviluppare la consapevolezza in tutti coloro che operino per conto o nell'interesse della Società di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e delle altre norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze rilevanti per sé stessi e per la Società;
- informare i Destinatari delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente al fine di prevenire o contrastare la commissione di illeciti di ogni tipo.

3. Struttura del Modello

Il presente Modello, adottato dagli Amministratori in data 24 giugno 2021, successivamente aggiornato con delibera del 12 luglio 2022 e da ultimo aggiornato con delibera del giorno 28 maggio 2026 alle fattispecie di reato introdotte sino al 6 dicembre 2024, è composto da:

- la Parte Generale, che contiene:
 - gli aspetti principali del quadro normativo di riferimento;
 - la descrizione del sistema organizzativo e del sistema dei poteri della Società, i Processi Sensibili individuati a seguito dell'attività di analisi del rischio e la struttura delle relative Parti Speciali, il Codice Etico della Società e il sistema di controlli interni e di gestione dei rischi;
 - l'indicazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza e dei principi del suo funzionamento con indicazione dei poteri, dei compiti e dei flussi informativi che lo riguardano;
 - il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio;
 - il sistema di informazione e formazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle disposizioni del Modello;

- la Parte Speciale, dedicata ai Processi e alle Specifiche Attività Sensibili condotte dalla Società, considerate a rischio di commissione dei Reati Presupposto e alle

relative misure attuate da parte della Società al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, costituiscono inoltre parte integrante del presente Modello:

- i documenti di risk assessment e gap analysis – "***Power Point risk assessment e gap analysis***" e "***Excel risk assessment***" – predisposti per la Società, finalizzati all'individuazione dei Processi e delle Attività Sensibili, qui interamente richiamati;
- il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali.

PARTE GENERALE

1. Quadro normativo

Il Decreto 231 ha introdotto uno specifico regime di responsabilità a carico degli enti, che discende dalla commissione dei reati espressamente individuati (i c.d. "Reati Presupposto"), realizzati nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi da parte di persone fisiche ad essi riferibili.

In base al Decreto, (a) l'ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, tuttavia (b) il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: (i) l'autorità competente a contestare l'illecito è il pubblico ministero, (ii) è il giudice penale che irroga la sanzione, (iii) nel corso di un procedimento penale.

La responsabilità prevista a carico degli enti, comunque, si presenta autonoma e indipendente dalla responsabilità personale a carico delle persone fisiche.

Essa può sussistere, pertanto, anche nel caso in cui:

(i) non possa essere identificato l'autore del Reato Presupposto o qualora il reato stesso si sia estinto per una causa diversa dalla amnistia; ovvero
(ii) ci siano state, in varie declinazioni e gradi, vicende modificative dell'ente (ad esempio, trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

2. Criteri di imputazione della responsabilità dell'ente

Affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del Decreto 231, oltre alla commissione di uno dei Reati Presupposto, devono essere integrati anche altri requisiti normativi.

Il primo criterio è costituito dal fatto che il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. A tal proposito, è sufficiente la presenza di almeno una delle due seguenti condizioni:

- l'interesse attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ossia al possibile utile dell'ente;
- il vantaggio attiene all'effettivo utile conseguito dall'ente, dunque esso sussiste quando l'ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La responsabilità dell'ente sussiste, pertanto, non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente.

Il secondo criterio richiede che il reato sia commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

In proposito, si distingue tra:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (di seguito "Soggetti Apicali"), quali, ad esempio, legale rappresentante e amministratori;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, quali, ad esempio, lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei Soggetti Apicali (di seguito "Soggetti Subordinati").

Merita inoltre specifica attenzione il caso in cui più persone fisiche prendano parte alla commissione di un reato presupposto: l'ente può, difatti, essere ritenuto responsabile ai sensi del Decreto nel caso di concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen., ossia nel caso in cui più persone fisiche prendano parte alla commissione di uno dei suddetti reati e quest'ultima sia stata funzionale al perseguimento di un interesse dell'ente o abbia determinato un vantaggio in capo allo stesso.

Sotto il profilo fattuale, affinché si abbia compartecipazione criminosa, non è necessario che il soggetto qualificato e funzionalmente legato all'ente commetta l'azione tipica nella sua interezza, come contemplata dalla norma incriminatrice, essendo sufficiente che tale soggetto fornisca un apprezzabile contributo causale alla verificazione del fatto costitutivo di reato, quantomeno attraverso il rafforzamento della volontà di commettere il reato in capo agli altri compartecipi. È, pertanto, necessario,

non solo che il concorrente condivida i propositi criminosi altrui, ma anche che lo stesso presti il proprio contributo, determinando o rafforzando altri a commettere un reato, ovvero fornisca gli strumenti attraverso i quali viene realizzato l'illecito.

Sotto il profilo psicologico, l'elemento soggettivo del concorso richiede, da un lato, la coscienza e volontà dello specifico reato e, dall'altro, la volontà di concorrere con altri alla sua realizzazione; la responsabilità concorsuale può configurarsi anche nel caso in cui il concorrente non abbia la piena consapevolezza dei propositi criminosi del proprio cliente, ma abbia comunque elementi che lo inducano a ritenere la possibilità che vengano commessi illeciti e, ciò nonostante, offra un contributo causalmente apprezzabile alla commissione del reato (c.d. dolo eventuale). L'ordinamento giuridico, invece, non punisce i casi di mera connivenza; vale a dire tutte le ipotesi in cui il concorrente assume un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato. Ne consegue che il comportamento passivo ancorché perfettamente consapevole dell'eventuale reato posto in essere da altro soggetto - ma inidoneo ad apportare alcun contributo causalmente rilevante all'altrui realizzazione del reato - non è punibile a titolo di concorso.

3. Reati presupposto

L'ente non risponde di qualsiasi reato della persona fisica che sia commesso in presenza dei summenzionati presupposti, ma solamente di quellalessia95

i espressamente inclusi nel novero dei Reati Presupposto.

I Reati Presupposto ad oggi in vigore sono riconducibili alle seguenti categorie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* Decreto 231);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* Decreto 231);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*. 1 Decreto 231);
- reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* Decreto 231);
- reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quater.*1 e art. 25-*quinquies* Decreto 231);
- reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies* Decreto 231);
- reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* Decreto 231);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 Decreto 231);
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'UE (art. 25- *octies* .2 Decreto 231)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* Decreto 231);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria (art. 25-*decies* Decreto 231);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* Decreto 231);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies* Decreto 231);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* Decreto 231);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* Decreto 231);
- reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231);
- reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* Decreto 231);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* Decreto 231);
- Reati contro gli animali (art. 25- *undevicies* Decreto 231)
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* Decreto 231).

Si allega l'elenco completo dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231 nel documento "***Allegato A – Elenco dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231***", cui ivi si rimanda.

4. Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche di reati presupposto commessi all'estero, ricorrendo determinate condizioni e purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo, secondo le norme che regolano la giurisdizione italiana ai sensi degli artt. 6 e ss. cod. pen..

5. Gruppi di imprese

Il Decreto 231 modella la responsabilità degli enti giuridici sulla figura del singolo ente senza considerare direttamente il fenomeno del gruppo di imprese o della concentrazione di una pluralità di enti sotto la direzione ed il coordinamento di una capogruppo o holding.

In un contesto di aggregazione di imprese - non necessariamente definibili Gruppo in senso tecnico - tuttavia, mediante la commissione di un reato, una di esse potrebbe perseguire un interesse proprio unitamente a quello di un altro ente del raggruppamento di imprese, ponendo dunque un tema circa la possibile estensione alla capogruppo o ad altre società dello stesso della responsabilità amministrativa da reato.

Esiste dunque il rischio della migrazione della responsabilità nell'ambito dei singoli enti di un "gruppo", da intendersi secondo la concezione estesa appena esposta.

Tale fenomeno di diffusione della responsabilità in verticale può configurarsi secondo un'ipotesi di "risalita" quando dal reato commesso da un esponente della controllata deriva la responsabilità altresì della "capogruppo" o di "ricaduta" nell'ipotesi opposta in cui dal reato commesso in seno alla "capogruppo" derivi una responsabilità della controllata. Inoltre, la responsabilità può estendersi in senso "orizzontale" tra più società del medesimo gruppo, come sopra inteso.

Sul punto, in assenza di un intervento normativo *ad hoc*, occorre considerare i principi ormai consolidati in materia elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Anzitutto, per affermare la responsabilità ai sensi del Decreto della holding o di altro ente appartenente ad un medesimo "gruppo" non è sufficiente fare riferimento al concetto generico di interesse di gruppo. Al contrario, perché la "capogruppo" o altro ente facente parte di un "gruppo" possano essere chiamati a rispondere, ai sensi del Decreto, del reato commesso nell'ambito dell'attività di un ente appartenente al medesimo, si rendono indispensabili due specifici fattori:

(i) che la consumazione del reato presupposto da parte di un soggetto apicale o subordinato di un ente del "gruppo" sia avvenuta con il concorso di almeno una persona fisica che abbia agito per conto dell'altro ente del "gruppo";
(ii) che sia stato perseguito anche l'interesse della "holding" o dell'altro ente facente parte del "gruppo".

Occorre inoltre che i presupposti dell'interesse e del vantaggio siano verificati in concreto, nel senso che l'ente verso cui migra la responsabilità deve ricevere una potenziale o effettiva utilità dalla commissione del reato, ancorché non necessariamente patrimoniale.

Solo la sussistenza in concreto del requisito dell'interesse o vantaggio consente infatti che più enti possano rispondere del medesimo illecito commesso nell'ambito di un'attività che si esaurisce all'interno di uno solo di essi; viceversa, troverebbe attuazione la clausola di esclusione di responsabilità dell'ente che prevede che questo non risponde se il reato è commesso dall'autore del reato "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, Decreto).

In sintesi, quindi, si può affermare che l'ambito della responsabilità da reato è esteso agli enti anche solo sostanzialmente collegati, anche fuori dai casi in cui sia formalmente configurabile la sussistenza del fenomeno del "gruppo" di imprese civilisticamente inteso, solo quando:

(i) all'interesse o vantaggio di un ente si accompagni - in concreto - anche quello concorrente di altro (o altri) ente(i), e
(ii) la persona fisica autrice del Reato Presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, *ex* art. 5 Decreto 231, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato.

Ad ogni modo, per un migliore contenimento dei rischi rilevanti *ex* Decreto 231 all'interno dei gruppi, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che ciascun ente adotti di un proprio autonomo modello di organizzazione, gestione e controllo nomini un proprio Organismo di Vigilanza.

6. Possibili sanzioni

Qualora venga accertata la responsabilità dell'ente, lo stesso sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Decreto, quali:

- sanzione pecuniaria: sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile; essa può variare al ricorrere di determinati presupposti applicativi e a seconda della fattispecie di reato presupposto venuta in rilievo da un minimo di euro 25.800 a un massimo di euro 1.549.000 (al netto dell'applicazione di eventuali riduzioni o aumenti);

- sanzioni interdittive: si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie soltanto quando espressamente previste e a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono temporanee (solo eccezionalmente applicabili in via definitiva), con una durata che varia da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni.

Inoltre, possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano (i) gravi indizi circa la responsabilità dell'ente e (ii) fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di somme di denaro, di beni o altre utilità di valore equivalente. In via cautelare può trovare applicazione lo strumento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato;

- pubblicazione della sentenza di condanna: consiste nella pubblicazione della sentenza, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza. Può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva.

7. Adozione e l'efficace attuazione del modello quale possibile esimente della responsabilità dell'ente

Il Decreto 231 individua una possibile causa di esonero dalla responsabilità laddove l'ente si sia dotato ed abbia effettivamente attuato un Modello che risulti *ex ante* adeguato alla prevenzione della commissione dei reati della specie di quello verificatosi.

Nello specifico, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati Presupposto;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- predisporre un adeguato sistema di controllo interno in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello al fine di garantire un'efficace attività di controllo sulla sua corretta adozione ed applicazione;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In virtù dell'integrazione dell'art. 6 del Decreto 231 ad opera della Legge 179/2017, nonché delle recenti novità normative introdotte con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il Modello deve, inoltre, prevedere:

- un canale di segnalazione interna che consenta di presentare segnalazioni, garantendo la tutela dell'integrità dell'ente e la riservatezza dell'identità della

persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire *inter alia* il corretto trattamento dei dati personali;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la previsione di un sistema sanzionatorio nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

L'efficace predisposizione del Modello presuppone altresì che:

- l'ente abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento: l'Organismo di Vigilanza;
- l'organo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
- l'ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello.

Le caratteristiche tipiche di un modello ideale ai fini dell'esenzione di responsabilità ai sensi del Decreto, tenuto conto delle dimensioni, complessità, strutture e attività proprie dell'organizzazione aziendale, possono essere schematizzate come segue:

- efficacia: il modello deve essere in concreto idoneo a ridurre significativamente i rischi di commissione dei Reati Presupposto;
- specificità rispetto all'ente: il modello deve tenere conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni dell'ente e del tipo di attività svolta e deve essere modulato sulle caratteristiche dell'ente, con riferimento alle attività ed aree di rischio e ai processi di formazione delle decisioni dell'ente;
- attualità: costante adattamento ai caratteri della struttura e dell'attività di impresa.

È importante sottolineare, inoltre, come il Modello sia un apparato dinamico che deve essere sottoposto ad aggiornamento nel corso del tempo, non solo in presenza di un ampliamento del novero dei Reati Presupposto ovvero di altre modifiche normative eventualmente intervenute, ma anche ove si verifichino mutamenti organizzativi o dell'attività di impresa in grado di incidere sull'efficacia del Modello, nonché sulla valutazione dei Processi e delle Attività Sensibili.

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

1. Sistema organizzativo della Società

Come anticipato, la Società:

- ha un Amministratore Unico, munito di opportuni poteri come da Statuto sociale;
- ha una società di revisione;
- non ha dipendenti.

L'Impianto[1] è gestito da Wise Italia sulla base di uno specifico contratto di Asset Management sottoscritto il 1° dicembre 2017 tra quest'ultima e la Società.

In particolare, le funzioni di Wise Italia che gestiscono la Società sono le seguenti:

- Commercial,
- Finance,
- Loan Management, e
- Technical.

2. Il sistema dei poteri

A supporto di quanto indicato nel presente Modello, la Società si è dotata di strumenti organizzativi improntati ai requisiti di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli – in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità – rappresentanza e corrispondenza tra le attività effettivamente svolte.

3. Adozione del Modello, sue modifiche e integrazioni

La Società ha ritenuto opportuno adottare il proprio Modello ai sensi del Decreto 231 e nominare un Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento, con il duplice fine di condurre, da un lato, ad una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito e, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, di consentire alla Società di prevenire e reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso.

A tal fine, la Società ha svolto una attività preliminare e completa di analisi del proprio contesto aziendale e successivamente una mappatura delle aree di attività che presentano profili di rischio in relazione alla potenziale commissione dei reati indicati dal Decreto 231.

Si allega il documento illustrativo della metodologia applicata ai fini della redazione del presente Modello 231 ("***Allegato B - Metodologia ai fini dell'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231***").

4. Reati Presupposto rilevanti e struttura delle Parti speciali

Come anticipato, scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e flussi informativi, nonché di attività di controllo, volte a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto 231.

A tal fine, per ciò che concerne specificamente il presente Modello, dall'analisi condotta è emerso che alle Attività Sensibili individuate, allo stato, sono riconducibili le seguenti tipologie di reati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati informatici e trattamento illecito di dati;
- reati di criminalità organizzata;
- reati societari;
- reati contro la personalità individuale;

[1] L'Impianto è fotovoltaico e controllato sia da impianti di monitoraggio operativo, per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto di generazione elettrica da fonte solare, sia da sistemi di sorveglianza per la gestione degli aspetti inerenti alla sicurezza.

La gestione operativa dell'Impianto in loco è appaltata direttamente dalla Società ad appaltatori specializzati, che svolgono principalmente le opere di manutenzione e di sorveglianza.

Wise Italia sovraintende l'operato dagli appaltatori e cura le relazioni con essi per conto delle SPVs.

- reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolenti di valori;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- reati tributari.

La Società ha quindi adottato le Parti Speciali relative alle attività aziendali ritenute sensibili a valle dell'attività di risk assessment in relazione alle tipologie di reato sopra elencate.

Le singole Parti Speciali hanno, in particolare, la funzione di:

- dettagliare i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello.

5. Il Codice Etico della Società

Il Codice Etico costituisce la sintesi dei valori cui la stessa si ispira nello svolgimento della propria attività sociale ed è volto a tracciare una linea comune per operare secondo i principi condivisi di (*i*) etica nelle attività aziendali, (*ii*) rispetto nell'ambiente di lavoro, e (*iii*) corretto utilizzo dei beni aziendali.

In particolare, il Codice Etico contiene i principi in base ai quali devono essere disciplinate le attività della Società e di tutti coloro che operano con essa: per tale ragione, costituisce dunque una componente primaria del programma di *compliance* della Società ed è considerato parte integrante del Modello.

A tutti i Destinatari del presente Modello è pertanto fatto espresso divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, violazioni del suddetto Codice Etico.

6. Il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi

La Società deve rispettare il quadro legislativo e regolamentare che definisce i principi fondanti del proprio sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

A tal proposito, la Società ha adottato un complesso di disposizioni interne finalizzate al conseguimento, al mantenimento e allo sviluppo degli obiettivi qualitativi della Società stessa. Tali disposizioni costituiscono così il framework di riferimento del sistema di controlli interni, ogni qualvolta le stesse impattino sulle prassi operative delle funzioni.

Tale sistema garantisce al suo interno specifici elementi, quali:

- una chiara perimetrazione delle attività di controllo e la segregazione dei compiti, tale per cui è garantita la separazione all'interno di ciascun processo tra (a) il soggetto che lo avvia, (b) il soggetto che lo esegue e lo conclude e (c) il soggetto che lo controlla (principio di segregazione delle funzioni);
- la documentazione di ciascun passaggio rilevante del processo (principio di tracciabilità), con particolare attenzione alla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari;
- un adeguato livello di formalizzazione;
- la predisposizione di flussi informati attraverso specifici canali di comunicazione ed un correlato sistema di gestione dei dati;
- nel caso in cui le prestazioni di servizi vengano conferite ad altre società, la conclusione di un contratto per iscritto, con la previsione, inter alia, delle seguenti clausole: (i) l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge; (ii) l'impegno da parte della società prestatrice di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali del Codice Etico e del presente Modello, nonché le disposizioni del Decreto 231, e di operare in linea con essi (c.d. clausola 231); e (iii) l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'OdV di ciascuna delle parti coinvolte.

Le suddette regole di comportamento sono specificatamente previste dal Modello e indicate sia nella Parte Generale sia nelle singole Parti Speciali e rivolte ai Destinatari.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare ogni normativa interna relativa al sistema di corporate governance, al sistema di controllo interno e di reporting adottato dalla Società tra cui, in particolare, flussi informativi e procedure aziendali che sono espressamente richiamate in relazione alle aree pertinenti in ciascuna Parte Speciale.

ORGANISMO DI VIGILANZA

1. L'Organismo di Vigilanza

Il Decreto 231 prevede quale condizione indispensabile perché la Società possa andare esente da responsabilità amministrativa da reato la costituzione di un Organismo di Vigilanza cui attribuire il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento. Il Decreto 231 prevede inoltre che l'OdV sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo perché possa espletare in concreto i suesposti compiti.

L'OdV resta in carica per un periodo di tre anni dalla nomina ed è rinnovabile.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dell'organo amministrativo;
- rinuncia formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo.

L'OdV può essere revocato solo per giusta causa come, ad esempio:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'attribuzione di funzioni incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'OdV;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e l'autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisititi di eleggibilità.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OdV dovrà tempestivamente comunicare alla Società eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi derivanti da ragioni di natura personale, familiare o professionale.

L'OdV deve avere un profilo professionale che non pregiudichi l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV dovrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza in regime di c.d. *prorogatio* sino alla nomina di un nuovo OdV da parte degli Amministratori.

Nell'atto di nomina dovrà essere prevista una remunerazione per l'incarico svolto dai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Nella scelta dell'OdV, dunque, gli Amministratori della Società dovranno valutare la sussistenza dei requisiti di seguito riportati, fornendo al momento della nomina adeguate informazioni sul punto.

- Autonomia e indipendenza

L'OdV riporta nello svolgimento delle sue funzioni agli Amministratori. L'OdV non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società né svolgere attività di tipo operativo che possano comprometterne l'obiettività di giudizio.

- Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'OdV e, se lo sono, decadono automaticamente dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ., ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*";
- coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva o emessa *ex* artt. 444 e ss. cod. proc. pen., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
(ii) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
(iii) per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
(v) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto.

➢ Comprovata professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in specifiche materie. In particolare, l'OdV deve essere in possesso di adeguate competenze specialistiche quali:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;

- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;

- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale.

➢ Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo - eventualmente anche attraverso la presenza di un componente interno - le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, curandone l'aggiornamento.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale; l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello.

3. Le risorse economiche dell'Organismo di Vigilanza

Gli Amministratori assegnano all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti del budget che l'Amministratore Unico provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta motivata dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere agli Amministratori l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie, mediante comunicazione scritta motivata.

4. Funzioni, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

(i) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
(ii) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
(iii) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

In particolare, l'OdV della Società ha il compito di:

➢ verificare l'efficienza ed efficacia del Modello adottato ai sensi del Decreto 231;
➢ verificare periodicamente l'osservanza da parte dei Destinatari del Modello e dei principi di comportamento e dei presidi di controllo da quest'ultimo previsti o

nell'ottica di prevenire la commissione dei reati di cui alle singole Parti Speciali e di rilevare gli eventuali scostamenti;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello, rilevando eventuali comportamentali sospetti da parte dei Destinatari del Modello;
- verificare il corretto e tempestivo recepimento dei flussi informativi;
- riferire periodicamente agli Amministratori e segnalare a questi ultimi quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- proporre l'eventuale aggiornamento del Modello agli Amministratori;
- promuovere e/o sviluppare programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello e alle procedure organizzative interne e corsi di formazione e divulgazione dei principi cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche e ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici;
- formulare agli Amministratori proposte di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conseguenza di: (a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello, (b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, (c) modifiche nello svolgimento delle attività aziendali, e (d) modifiche normative.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società. Per tutto ciò che attiene al funzionamento dell'OdV si fa rinvio al Regolamento approvato dal medesimo organo.

5. Reporting dell'OdV nei confronti del Amministratori

L'Organismo di Vigilanza informerà gli Amministratori in ordine all'attività svolta:

- mediante relazioni annuali;
- ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità.

Le relazioni annuali dovranno contenere, oltre al resoconto dell'attività svolta, anche l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e gli eventi correttivi e migliorativi pianificati, nonché il loro stato di realizzazione, e dovranno altresì riportare l'eventuale mancata o carente collaborazione mostrata da parte della Società rispetto ai compiti di verifica e/o d'indagine espletati dall'Organismo nonché qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli Amministratori o potrà a sua volta fare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello.

Di ogni adunanza dell'OdV con gli Amministratori dovrà rimanere evidenza scritta che sarà conservata tra gli atti della OdV.

6. Flussi informativi

Il Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni e informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

I flussi informativi nei confronti dell'OdV fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc*;
- informativa periodica.

Le segnalazioni devono esser eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

- i Destinatari informeranno l'OdV che potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime, a condizione che siano sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili e fondate a suo insindacabile giudizio;
- i Collaboratori Esterni effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

L'OdV valuta informazioni ricevute e determina le eventuali iniziative da adottare, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alle Parte Speciali del presente Modello sono oggetto di segnalazione nei confronti dell'OdV da parte dei Destinatari che ne vengano a conoscenza.

7. Flussi informativi rilevanti rispetto a tutte le Attività Sensibili

Oltre ai flussi informativi indicati nelle singole Parti Speciali del presente Modello, i seguenti flussi informativi *ad hoc* rilevano rispetto a tutte le Attività Sensibili:

- provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231, rispetto ai quali possa ipotizzarsi un coinvolgimento della Società o dei Destinatari coinvolti nella gestione delle Attività Sensibili, anche solo come persone offese dal reato, ovvero la pendenza di procedimenti relativi ai reati contemplati dal Decreto 231 ovvero ogni violazione o sospetto di violazione di norme comportamentali richiamate dal Codice Etico ovvero dei principi di comportamento e delle modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto 231 nonché delle regole previste dal Modello 231 della Società;
- commissione di reati potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231 o compimento di atti idonei alla loro realizzazione;
- pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzati a violazioni del Modello;
- notizie relative all'attuazione del sistema disciplinare previsto nel Modello ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse;
- variazioni o carenze delle procedure nell'ambito delle Attività Sensibili o nella struttura aziendale;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commessione dei Reati Presupposto;
- eventuali modifiche che intervengano relativamente all'articolazione dei poteri tra gli Amministratori;
- comunicazione di ogni deroga, violazione o sospetto di violazione rispetto delle modalità comportamentali disciplinate dal Modello o dalle norme di legge in materia:
- l'instaurarsi di procedimenti penali che vedano coinvolti, sotto qualsiasi profilo (es. citazione quale testimone), i Destinatari in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- segnalazioni inoltrate alla Società da qualunque soggetto operante a qualsiasi titolo per conto della stessa, in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per uno dei reati presupposto del Decreto 231.

8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in merito ai flussi informativi e obblighi di riservatezza

L'Organismo di Vigilanza:

- può effettuare ulteriori controlli su ciò di cui ha avuto conoscenza tramite i flussi informativi;
- potrà in ogni caso chiedere di essere costantemente aggiornato in merito a tematiche e/o eventi specifici sulla base di quanto riterrà necessario per assolvere compiutamente ai suoi compiti di controllo;
- assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso;
 si astiene dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

9. Whistleblowing

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della direttiva EU 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ha innovato la disciplina in tema di *whistleblowing*.

In particolare, il suddetto decreto prevede l'istituzione di un canale di segnalazione interno affidato ad un soggetto autonomo che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione eventualmente allegata.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto, *inter alia,* non solo condotte illecite e violazioni del presente Modello di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione

delle proprie funzioni, ma anche le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Le misure a tutela del segnalante non si applicano invece a rivendicazioni di interessi di carattere personale.

Le segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, da cui possano emergere specifici fatti o relazioni.

Una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV ne deve valutare il contenuto ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari e/o utili, dando riscontro al segnalante nel caso si tratti di segnalazione non anonima.

Ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 24/2023 viene inoltre previsto un canale di segnalazione esterno cui il segnalante può rivolgersi se al momento della presentazione della segnalazione:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto stesso (e dunque non rispetta le condizioni di cui sopra);
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna può essere indirizzata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), la quale attiverà un canale di segnalazione esterna che preveda la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Una volta ricevuta la segnalazione, ANAC deve dare riscontro al segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento; inoltre, deve comunicare alla persona segnalante l'esito della propria attività che può consistere (*i*) nell'archiviazione o (*ii*) nella trasmissione della segnalazione alle autorità competenti (autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea) o (*iii*) in una raccomandazione o (*iv*) nell'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Si precisa che l'adozione di misure discriminatorie o di ritorsioni collegate alla segnalazione può essere comunicata dal segnalante ad ANAC che provvede ad informare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza. In ogni caso, l'atto ritorsivo o discriminatorio a carico del segnalante è da considerarsi nullo.

Oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinate nel sistema sanzionatorio del presente Modello, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. n. 24/2023, ANAC può anche irrogare agli stessi soggetti sanzioni amministrative di importo compreso tra euro 10.000 e euro 50.000. Da ultimo, nei confronti di chi abbia effettuato false segnalazioni non trovano applicazione le garanzie prescritte a tutela del segnalante, al quale, ferma la responsabilità per i reati di diffamazione e calunnia, vengono irrogate le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare del presente Modello.

Ciò premesso, la Società ha istituito canali informativi idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'invio della segnalazione può quindi avvenire:

(i) Tramite canale *whistleblowing* appositamente istituito dalla Società al seguente indirizzo https://whistleblowersoftware.com/secure/Fotostar6Srl ;

(ii) all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza ft6.odv@outlook.com o mediante invio di lettera raccomandata con indicazione sulla busta della dicitura "S*trettamente confidenziale. C.A. ODV di Fotostar 6 S.r.l.*", all'indirizzo *Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Luigi Majno, n.45 – 20122 Milano (MI)* [da confermare].

È vietata qualsivoglia forma di ritorsione o di comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia nei confronti dei segnalanti stessi. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

A coloro che adottano misure ritorsive o discriminatorie al segnalante o comunque ostacolano l'attività di segnalazione e a chi viola l'obbligo di riservatezza, si applicano

le sanzioni previste nella sezione denominata “*Sistema disciplinare*” di cui al presente Modello.

Sul punto, si veda, inoltre, la “***Policy Whistleblowing***” adottata dalla Società, cui ivi si rimanda.

SISTEMA DISCIPLINARE

1. Principi generali

Il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. Invero, si consideri che la commissione o il concorso nella commissione dei Reati Presupposto è altresì oggetto di accertamento ai sensi delle norme del codice di procedura penale.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali potrà essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Dopo aver ricevuto una segnalazione del tipo di quelle sopra esposte, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, nel rispetto della riservatezza del soggetto nei cui confronti si sta compiendo una verifica. Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società. Dopo le opportune valutazioni, l'Organismo di Vigilanza informerà il titolare del potere disciplinare che darà avvio all'*iter* procedurale previsto per le contestazioni e per l'eventuale applicazione delle sanzioni.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle relative procedure.

2. Destinatari del sistema disciplinare

Sono destinatari del sistema disciplinare gli Amministratori.

Ai Collaboratori esterni non risulta invece applicabile il sistema sanzionatorio sotto descritto, fermo restando il rispetto della legge e delle contrazioni contrattuali che li legano alla Società, tra cui la clausola 231.

3. Condotte rilevanti e criteri di valutazione

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione/parziale applicazione/elusione delle regole di comportamento di cui al Modello 231 e/o al Codice Etico;
- la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente un processo aziendale per eludere il sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'omissione dei controlli prescritti dal Modello e dalle relative procedure;
- le violazioni di procedure interne previste dal Modello o l'adozione nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, a prescindere dalla circostanza che espongano o meno la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto;
- la ripetuta mancata partecipazione, non adeguatamente motivata, alla formazione relativa al Modello e al Codice Etico;
- i comportamenti di ostacolo o elusione alla attività di vigilanza dell'OdV e, più in generale, di mancata collaborazione con quest'ultimo (che possono consistere, ad esempio, nell'omesso invio di flussi informativi/segnalazioni ai sensi del Modello 231, quando ripetuto e diretto a ostacolare le funzioni dell'Organismo di Vigilanza);
- l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate;
- l'ostacolo o il tentativo di ostacolo all'attività di segnalazione, la violazione del divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, la violazione dell'obbligo di riservatezza, ovvero l'effettuazione di false segnalazioni (vedi *infra* sezione "*Whistleblowing*");
- la mancata istituzione dei canali di segnalazione previsti dalla legge;
- la redazione - anche in concorso con altri - di documentazione non veritiera;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea ad eludere il sistema di controlli previsto dal Modello;
- l'omessa valutazione e l'omessa tempestiva assunzione di provvedimenti in merito a segnalazioni e indicazioni di necessità di interventi da parte dell'OdV.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e degli Amministratori.

Nell'ipotesi in cui la condotta in questione possa integrare una fattispecie di Reato Presupposto, l'attivazione del sistema disciplinare avviene indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale relativo procedimento penale.

Quanto ai criteri di valutazione, al fine di individuare la sanzione corretta in base ai criteri di proporzionalità e di adeguatezza, le possibili violazioni sono valutate secondo la loro gravità alla luce dei seguenti criteri di valutazione:

- il numero e la rilevanza dei principi di comportamento violati;
- le mansioni, la qualifica e il livello di inquadramento dell'autore della violazione;
- il comportamento complessivo dell'autore dell'illecito con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari e/ o all'eventuale recidiva del medesimo;
- la commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- il concorso di più soggetti nella realizzazione della condotta illecita;
- l'intenzionalità del comportamento ovvero il grado di negligenza, di imperizia e di imprudenza;
- l'entità del danno derivante alla Società ed a cose e/o persone, compresi i clienti;
- la gravità della condotta;
- la tipologia, le circostanze e le modalità di realizzazione dell'illecito compiuto.

La commissione di un reato previsto dal Decreto e la condotta consistente nell'ostacolo alle funzioni dell'OdV costituiscono sempre violazione grave che può portare all'applicazione della sanzione disciplinare massima stabilita per ciascuna categoria di destinatari.

Qualora con un solo atto o comportamento siano state commesse più infrazioni suscettibili di sanzioni diverse, si applica quella più grave.

4. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni e delle Funzioni di Wise Italia

Nei relativi contratti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (ad esempio, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista).

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal Decreto 231.

SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. Diffusione dei contenuti del Modello

La Società promuove la più ampia divulgazione dei principi e delle previsioni contenute nel Modello e delle specifiche procedure ad esso connesse, assicurando la pubblicità del suo contenuto a tutti i Destinatari.

Affinché la comunicazione sia efficace deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari;
- comprendere tutte le informazioni necessarie, essere tempestiva, aggiornata.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a Protocolli del Modello.

Della eseguita consegna e del contestuale impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

L'OdV pianifica e implementa tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

2. Formazione

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per garantire l'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società.

La corretta formazione degli Amministratori e delle Funzioni di Wise Italia in merito all'applicazione del Modello è soggetta a verifica da parte dell'OdV, il quale dovrà condividere i programmi formativi.

L'erogazione di sessioni formative può avvenire in presenza o in modalità e-learning.

Il programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione e alle attività svolte per la Società;
- prevedere relatori competenti al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- prevedere come obbligatoria la partecipazione ai programmi di formazione;
- prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare la presenza e l'apprendimento dei partecipanti.

In particolare, la formazione deve consentire di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel Decreto;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- del Sistema Disciplinare;
- dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative che saranno adottate dalla Società:
- dei poteri e dei compiti dell'OdV;
- del sistema di *reporting* interno riguardante l'OdV,

nonché di

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti all'attività svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità di individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Nel caso di aggiornamenti rilevanti del Modello è infine necessario organizzare dei moduli di approfondimento finalizzati alla conoscenza delle modifiche intervenute.

PARTE SPECIALE

1. Finalità della Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello della Società ha la finalità di definire i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare in ragione del proprio incarico o della propria funzione, allo scopo di:

- prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 potenzialmente applicabili alle attività ad essi riconducibili e considerati sensibili a seguito dell'attività di risk assessment condotta dalla Società;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Struttura della parte speciale

La Parte Speciale del Modello è suddivisa sulla base dei processi della Società di seguito elencati che sono stati ritenuti sensibili ai sensi del Decreto 231:

A. gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
B. gestione dei flussi finanziari;
C. gestione degli adempimenti fiscali;
D. gestione dell'Impianto;
E. gestione dei rapporti con i proprietari terrieri;
F. selezione e gestione degli approvvigionamenti;
G. gestione degli affari legali;
H. gestione dei rapporti con il socio unico e dei rapporti intragruppo;
I. gestione dei dati di produzione e del sistema IT.

In particolare, ciascuna sezione della Parte Speciale individua:

- le Attività Sensibili;
- i Reati Presupposto che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito del Processo Sensibile in oggetto;
- i principi di comportamento, generali e/o specifici, e i presidi di controllo che i Destinatari del Modello devono osservare nello svolgimento dei processi sensibili riconducibili all'attività in esame;
- i controlli a cura dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

3. Regole generali di organizzazione

La Società individua le seguenti regole generali di organizzazione che attua nell'ambito di tutte le operazioni concernenti le Attività Sensibili di cui alle successive Parti Speciali.

Le seguenti regole dovranno essere osservate da tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle Attività Sensibili:

- tracciabilità delle operazioni:

ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata e in ogni momento verificabile. I procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, devono essere ricostruibili in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate. Tutti i Destinatari sono tenuti a formalizzare la documentazione relativa a ciascuna operazione nell'ambito delle Attività Sensibili, curandone l'aggiornamento, e a mantenerla a disposizione dell'OdV;

- segregazione delle funzioni:

non deve esservi identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni per lo svolgimento delle operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere i relativi controlli;

- attribuzione delle responsabilità:

i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell'ambito di Attività Sensibili devono essere sempre chiaramente definiti;

- corretta archiviazione/tenuta dei documenti:

i documenti inerenti alle attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a cura del dipartimento competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e comunque consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti secondo le normative interne e agli organi di controllo.

A. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello persegue la finalità di definire i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono osservare al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività Sensibili

Le attività che, a valle dell'attività di risk assessment, la Società ha considerato sensibili ai sensi del Decreto 231 nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici[2] per lo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento delle autorizzazioni;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni[3];
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria[4].

3. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito del presente Processo Sensibile sono le seguenti:

❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):

- art. 316-*bis* cod. pen. – Malversazione di erogazioni pubbliche,
- art. 316-*ter* cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche,
- art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea,
- art. 640-*bis* cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico,
- art. 640 quinquies cod. pen. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- art. 317 cod. pen. – Concussione,
- art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della funzione,
- art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
- art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
- art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
- art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
- art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio,
- art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
- art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
- art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,
- art. 346-*bis* cod. pen. – Traffico di influenze illecite,
- art. 353 cod. pen. – Turbata libertà degli incanti,
- art. 353 *bis* cod. pen. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente,
- art. 356 cod. pen. – Frode nelle pubbliche forniture.

❖ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* Decreto 231):

[2] Per "soggetti pubblici" si intendono, ad esempio, il Gestore dei Servizi Energetici («GSE»), le Regioni, le Province e i Comuni, i consorzi, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali («ANAS») e Autostrade per l'Italia, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente («ARERA»), le dogane, il gestore della rete E-Distribuzione e il catasto.

[3] Per "ispezioni" si intendono le site visits condotte presso l'impianto da parte di soggetti pubblici o incaricati da soggetti pubblici.

[4] Per "Amministrazione Finanziaria" si intendono, ad esempio, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate.

- art. 491 *bis* cod. pen. – Falsità di documenti informatici,
- art. 615-*ter* cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico,
- art. 629, comma 3, cod. pen. – Estorsione.

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 416-*ter* cod. pen. – Scambio elettorale politico mafioso.

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali,
- art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità;
- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati;
- art. 2635-*bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):

- art. 648 cod. pen. – Ricettazione,
- art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
- art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- art. 648-*ter.*1 cod. pen. – Autoriciclaggio.

❖ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231):

- art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
- art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
- art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione,
- art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 10 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
- art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
- art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

❖ Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-*octies. 2* Decreto 231):

- art. 275 *bis* cod. pen. commi 1,2,5 cod. pen. – Violazione delle misure restrittive dell'UE,
- art. 275 *ter*, commi 1 e 2, cod. pen. – Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittivi dell'UE,
- art. 275 *quater* cod. pen. – Violazione delle condizioni allo svolgimento di attività.

4. Ambito di applicazione

I principi di comportamento e i presidi di controllo di cui si dirà *infra* si applicano agli Amministratori[5] e alle seguenti Funzioni di Wise Italia:

- Commercial, limitatamente alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento delle autorizzazioni e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni;
- Technical, limitatamente alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni;
- Finance, limitatamente alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

Con particolare riferimento agli Amministratori, si attenziona che in qualità di legali rappresentanti della Società, gli stessi sottoscrivono tutta la documentazione da trasmettere ai soggetti pubblici per il mantenimento delle autorizzazioni e nell'ambito

[5] In ragione dei poteri che gli sono propri, gli Amministratori devono dirsi astrattamente rilevanti rispetto a tutti i Processi Sensibili. In particolare, anche se da un punto di vista contrattuale è Wise Italia ad essere responsabile delle attività di Asset Management della Società, essendo gli Amministratori coloro che rivestono nella stessa funzioni di rappresentanza e di direzione, sono questi ultimi ad essere responsabili della Società ai sensi del Decreto 231 e, per tale ragione, associati a tutti i Processi Sensibili.

di verifiche e ispezioni da parte di soggetti pubblici o incaricati da soggetti pubblici, nonché le dichiarazioni fiscali della Società.

I principi di comportamento e i presidi di controllo relativi alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni di cui si dirà *infra* si applicano altresì ai Collaboratori Esterni. A tale riguardo, si segnala che la trattazione degli eventuali accertamenti e processi di contestazione sono di norma gestiti dalla Società con il supporto di un tributarista esterno, nonché che la Società ha incaricato un consulente fiscale esterno di gestire il calcolo delle imposte e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di certificazione unica all'Agenzia delle Entrate per conto della Società.

5. Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono:

- prevedere delle disposizioni organizzative che definiscano in modo chiaro ed esplicito i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività e di competenza, nonché il perimetro di azione e di responsabilità dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale;
- individuare espressamente i soggetti che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, in base al ruolo aziendale ricoperto e/o ad istruzioni di servizio, diversificandone i ruoli e le responsabilità;
- garantire che i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano instaurati nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative, nonché corretti, collaborativi, imparziali e trasparenti;
- definire le modalità di comunicazione con i soggetti pubblici e con i soggetti incaricati da questi ultimi e di trasmissione alla Pubblica Amministrazione di eventuali istanze/documenti/richieste e le figure aziendali incaricate di svolgere tale compito, prediligendo l'utilizzo dei portali web della Pubblica Amministrazione, della posta elettronica certificata, della email e della corrispondenza ordinaria registrata (tipicamente raccomandata a/r) e disincentivando le comunicazioni via telefono.
 In relazione alle comunicazioni via telefono e alle interlocuzioni vis a vis: predisporre specifiche minute finalizzate a tenere traccia del contenuto delle comunicazioni, di quanto eventualmente concordato con i soggetti pubblici o con soggetti incaricati da soggetti pubblici e delle eventuali richieste avanzate dalla Pubblica Amministrazione, da condividere tempestivamente via email con gli Amministratori; non è, invece, necessaria la condivisione di tali minute con la Pubblica Amministrazione.
- Prevedere il coinvolgimento di almeno due persone, se possibile individuate a priori, ogni qualvolta sia necessario interfacciarsi con uno o più soggetti pubblici o soggetti incaricati da questi ultimi;
- assicurare i flussi informativi tra i soggetti coinvolti per garantire collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- garantire il costante aggiornamento e la sensibilizzazione dei Destinatari coinvolti nel presente Processo Sensibile circa i contenuti del Modello e la normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività con soggetti pubblici o soggetti incaricati da soggetti pubblici;
- garantire la documentazione e una corretta archiviazione di tutto ciò che concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- informare prontamente gli Amministratori nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dalla Pubblica Amministrazione e concordare conseguentemente le modalità con cui informare la Pubblica Amministrazione dell'eventuale ritardo/variazione.

Inoltre, ai Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è espressamente vietato:

- corrispondere, offrire o promettere pagamenti, compensi indebiti, prestazioni o benefici materiali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ovvero alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzare in un contratto o in un accordo, soggetti pubblici o soggetti incaricati da soggetti pubblici (ad esempio, loro familiari), nonché ricercare e/o instaurare con questi ultimi, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, al fine di influenzare (direttamente o indirettamente) il giudizio e/o il comportamento dei soggetti pubblici o dei soggetti incaricati da soggetti pubblici, e/o assicurare vantaggi di qualsiasi tipo alla Società;

- adottare comportamenti ostruzionistici, quali, ad esempio, rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta;
- fare riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con soggetti legati a soggetti pubblici o a soggetti incaricati da soggetti pubblici con cui la Società si sta interfacciando o comunque ad essi collegati o collegabili;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i soggetti pubblici o i soggetti incaricati da soggetti pubblici in errore di valutazione;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole delle attività della Pubblica Amministrazione per la Società;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un soggetto pubblico o da questo incaricato, o a suoi familiari, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici o da incaricati da soggetti pubblici o da persone a questi vicini;
- porre in essere, tramite apposite clausole contrattuali, comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ritenute rilevanti in relazione alla presente Parte Speciale, ovvero sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione protetto da misure di sicurezza, accedere abusivamente ad esso e/o mantenersi nel sistema contro la volontà espressa o tacita della Pubblica Amministrazione, ovvero procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con l'altrui danno mediante le suddette condotte.

6. Principi specifici di comportamento e presidi di controllo

❖ Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento delle autorizzazioni

I Destinatari del Modello ove coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze devono:

- individuare espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere ai soggetti pubblici o incaricati da soggetti pubblici comunicazioni e la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni e licenze e a riscontrarne le richieste;
- tenere in tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità;
- assicurare che ogni informazione veicolata alla Pubblica Amministrazione in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta.

❖ Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni

I Destinatari del Modello ove coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni, devono:

- espletare con le dovute diligenza e tempestività, nonché in modo preciso ed esaustivo tutti gli adempimenti richiesti dai soggetti pubblici o dai soggetti incaricati da soggetti pubblici durante gli accertamenti e le visite ispettive o conseguentemente ad essi (quali, ad esempio, eventuali richieste documentali o di informazioni);
- individuare i referenti interni responsabili nello specifico della gestione delle visite ispettive;
- nel corso delle visite ispettive, tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità;
- assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni soggettive, e che sia conforme alle suddette modalità di trasmissione di istanze/documenti/richieste alla Pubblica Amministrazione definite dalla Società.

❖ Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, risultano coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria devono:

- individuare espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e a riscontrarne le richieste;

- garantire la massima correttezza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa;
- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, all'effettuazione delle dichiarazioni e dei pagamenti di natura fiscale all'Amministrazione Finanziaria;
- garantire la tracciabilità del processo relativo alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali all'Amministrazione Finanziaria, da effettuarsi nel rispetto della normativa in vigore e dei principi di esaustività, trasparenza e veridicità dell'informazione trasmessa.

Inoltre, ai Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria è espressamente vietato:

- esporre dati, notizie e informazioni non veritiere nella documentazione trasmessa all'Amministrazione Finanziaria ovvero occultare fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- omettere le informazioni dovute nelle comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria o dichiarazioni/comunicazioni di natura fiscale, ovvero presentare documenti e dichiarazioni non veritieri allo scopo di evadere le imposte;
- predisporre e trasmettere dichiarazioni fiscali all'Amministrazione Finanziaria aventi contenuto falso, artefatto e/o non esaustivo;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

7. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza

Fermo quanto previsto nel paragrafo dedicato ai controlli dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento alla presente Parte Speciale, l'OdV è inoltre tenuto a verificare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto normalmente previsto, nonché che non vi siano state eventuali visite ispettive o accertamenti compiuti o richiesti dalla Pubblica Amministrazione e che quelli compiuti siano avvenuti nel rispetto del sistema di procure conferito dalla Società.

8. Flussi informativi

Fermi restando i flussi informativi verso l'OdV applicabili a tutte le Attività Sensibili, sopra riportati, i Destinatari della presente Parte Speciale devono trasmettere all'OdV i seguenti flussi informativi:

eventuali accessi, ispezioni, e verifiche da parte di soggetti pubblici o soggetti incaricati da soggetti pubblici	periodicamente, salvo che nell'ambito degli accessi, delle ispezioni o delle verifiche non emergano criticità
eventuali accertamenti fiscali e comunicazioni ricevute dall'Amministrazione Finanziaria in merito ad eventuali attività di verifica	*ad hoc*
ogni contestazione o avviso di contestazione dell'Amministrazione Finanziaria	*ad hoc*
notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione di informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di terzi, specie se nell'ambito dei processi connessi con la Pubblica Amministrazione	*ad hoc*
comunicazioni inerenti a situazioni di conflitti di interesse rispetto agli interessi pubblici della Società o delle Amministrazioni, anche potenziali, che possano interferire sulle capacità decisionali dei singoli alterando la funzionalità aziendale e gli interessi di natura pubblica eventualmente coinvolti	*ad hoc*

ricezione di omaggi o vantaggi di qualsiasi natura da parte di un'esponente della Pubblica Amministrazione o di un suo familiare	*ad hoc*
richieste illecite subite dal personale da parte di soggetti pubblici o di soggetti incaricati da soggetti pubblici	*ad hoc*
criticità emerse nell'ambito di rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio	*ad hoc*

B. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è volta a definire i principi di comportamento e i presidi di controllo ai quali i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione dei flussi finanziari devono ottemperare allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire le necessarie condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività sensibili

Le attività che la Società, a valle dell'attività di risk assessment, ha considerato sensibili ai sensi del Decreto 231 nell'ambito della gestione dei flussi finanziari sono le seguenti:

- gestione del ciclo passivo[6];
- gestione del ripagamento del debito dalla Società alla HoldCo;[7]
- gestione del ciclo attivo[8];
- pianificazione, monitoraggio e controllo del budget;[9]
- predisposizione della documentazione contabile e redazione del bilancio di esercizio e delle relazioni ed altre comunicazioni societarie prescritte per legge, e gestione dei rapporti con la società di revisione;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale[10];
- gestione delle operazioni straordinarie[11].

3. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito del presente Processo Sensibile sono le seguenti:

❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):

- art. 316-*bis* cod. pen. – Malversazione di erogazioni pubbliche,
- art. 316-*ter* cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche,
- art. 640 cod. pen. - Truffa a danno dello stato o di altro ente pubblico,
- art. 640-*bis* cod. pen - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica;
- art. 317 cod. pen. – Concussione,
- art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della funzione,
- art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
- art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
- art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
- art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
- art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio,
- art. 321 cod. cui ivi pen. – Pene per il corruttore,
- art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
- art. 353 cod. pen. – Turbata libertà degli incanti,

[6] Per "gestione del ciclo passivo" si intende la gestione della fatturazione passiva e dei pagamenti verso i Collaboratori Esterni; una gran parte dei costi della Società è relativa agli O&M, a cui si aggiungono i costi di assicurazione, i costi finanziari (quali ad esempio gli interessi passivi, avendo la Società sottoscritto un prestito fruttifero da parte della casa madre, che accumula degli interessi calcolati sulla base di un tasso del 5,6%) e le imposte.

[7] Per "gestione del ripagamento del debito della Società alla HoldCo" si intende l'attività di monitoraggio delle scadenze previste da contratto per il ripagamento del debito alla HoldCo e lo svolgimento delle verifiche necessarie sull'avvenuto pagamento delle singole rate.

[8] Per "gestione del ciclo attivo" si intende la gestione della fatturazione attiva nei confronti dei traders per la vendita di energia e di garanzie di origine e relativi incassi; le revenues della Società realizzate in base all'energia prodotta dall'Impianto, sono costituite dall'incentivo che si riceve dal GSE e dalle vendite relative al power purchase agreement (PPA).

[9] Per "pianificazione, monitoraggio e controllo del budget" si intende la conduzione di verifiche preliminari all'approvazione del budget, volte a garantire l'adeguatezza e l'idoneità dello stesso rispetto al business della Società e, una volta approvato, l'attività di monitoraggio del suo corretto utilizzo al fine di garantire che sia impiegato appropriatamente per le attività per cui è allocato e nel rispetto del relativo ammontare.

[10] Per tale intendendosi, ad esempio, la gestione di conferimenti, beni sociali, utili e riserve.

[11] Per tale intendendosi la gestione di investimenti, quali acquisizioni ed aumenti di capitale e disinvestimenti.

- art. 353 *bis* cod. pen. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente,
- art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,
- art. 346-*bis* cod. pen. – Traffico di influenze illecite.

❖ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* Decreto 231):

- art. 615-*ter* cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali,
- art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità,
- art. 2626 cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti,
- art. 2627 cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
- art. 2628 cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante,
- art. 2629 cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori,
- art. 2632 cod. civ. Formazione fittizia del capitale,
- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635-*bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):

- art. 648 cod. pen. – Ricettazione,
- art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
- art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- art. 648-*ter.*1 cod. pen. – Autoriciclaggio.

❖ Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 Decreto 231):

- art. 493-*ter* – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica.

❖ Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies. 1* Decreto 231):

- art. 493 -*ter* cod. pen. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti,

❖ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231):

- art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
- art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
- art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione,
- art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
- art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
- art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

❖ Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-*octies. 2* Decreto 231):

- art. 275 *bis* cod. pen. commi 1,2,5 cod. pen. – Violazione delle misure restrittive dell'UE,
- art. 275 *ter*, commi 1 e 2, cod. pen. – Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittivi dell'UE,
- art. 275 *quater* cod. pen. – Violazione delle condizioni allo svolgimento di attività

4. Ambito di applicazione

I principi di comportamento e i presidi di controllo di cui si dirà *infra* si applicano agli Amministratori e alle seguenti Funzioni di Wise Italia:

- Commercial, limitatamente alla gestione del ciclo passivo e del ciclo attivo;
- Finance.

Con particolare riferimento agli Amministratori, si attenziona che, essendo gli unici soggetti cui è conferito il potere di spesa, gli stessi sono gli unici soggetti che approvano le distinte relative ai pagamenti affinché siano erogati e il budget, che validano le informazioni aggregate di Wise Italia nei confronti della casa madre, che approvano il bilancio di esercizio della Società e che sottoscrivono la relativa documentazione contabile.

Gli stessi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano altresì al consulente fiscale esterno, che si occupa, in particolare, del calcolo delle imposte e della trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di certificazione unica all'Agenzia delle Entrate per conto della Società.

5. Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei flussi finanziari sono tenuti a:

- garantire la segregazione delle funzioni coinvolte nel presente Processo Sensibile, affinché non sussista l'identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- prevedere sempre una causale espressa per le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie;
- documentare e registrare le operazioni sopra citate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- condurre specifici controlli procedurali e curare con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici della Società, al fine di, *inter alia*, impedire la formazione di riserve occulte;
- informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

Inoltre, ai Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione dei flussi finanziari è espressamente vietato:

- riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alla prassi vigente;
- condurre attività tali da porre in essere situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- utilizzare il contante o altro strumento finanziario al portatore, fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative e/o gestionali oggettivamente riscontrabili e disciplinate in appositi documenti normativi, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie.

6. Principi specifici di comportamento e presidi di controllo

❖ Gestione del ciclo passivo

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'ambito della gestione del ciclo passivo devono:

- operare nella normativa vigente in materia di strumenti di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio.
 A tal proposito, è necessario:
 - essere in possesso di una formale delega per poter accedere al cassetto fiscale e visionarne il contenuto;
 - formalizzare sempre qualsiasi potere di spesa e di autorizzazione al pagamento mediante conferimento di apposita procura e, in particolare, formalizzare specifiche procure e/o inserire uno specifico step nel processo di approvazione e conseguente erogazione dei pagamenti, affinché sia garantito che gli Amministratori siano sempre informati delle fatture di cui di volta in volta è previsto il relativo pagamento e che siano sempre gli stessi ad approvare i pagamenti;

 - conferire sempre in forma scritta eventuali incarichi a soggetti terzi affinché operino in rappresentanza e/o nell'interesse della Società;
- monitorare opportunamente i flussi di cassa in uscita.
 A tale riguardo:
 - la Società impiega il gestionale Esolver, che garantisce un secondo controllo sui flussi finanziari, consistente nella verifica con il cassetto fiscale e che solo dopo tale secondo controllo si possa procedere con la registrazione in contabilità dei movimenti bancari;
 - la Funzione Accounting di Wise Italia verifica giornalmente la contabilità da e la quadratura costante del movimento alla data in cui si registra;
 - la Società prevede l'obbligo di chiudere la contabilità il secondo/terzo giorno di ciascun mese successivo a quello di chiusura e di analisi, affinché il controllo di gestione conduca un'opportuna verifica;
 - la Società prevede l'elaborazione di una payment list, opportunamente trasmessa alle Funzioni Technical e Commercial di Wise Italia affinché possano eventualmente bloccare il pagamento di determinate fatture, con l'obbligo di supportare la decisione con una specifica motivazione scritta;
 - al fine di prevenire i tentativi di fronde, gli Amministratori Unici sono tenuti ad approvare i pagamenti entro il termine della stessa giornata di inserimento del pagamento nel portale dell'istituto bancario;
- conservare la documentazione giustificativa a supporto dei flussi finanziari e di tutti i movimenti di cassa.

La Società vieta altresì ai Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del ciclo passivo di:

- approvare contratti/ordini di acquisto a fronte di approvvigionamenti di beni/servizi in tutto o in parte fittizi e, più in generale, condurre le attività relative alla gestione dei flussi finanziari, al fine di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita;
- erogare pagamenti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- impiegare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- detenere conti correnti inattivi o aventi il fine di svolgere illecitamente operazioni correlate alle proprie attività di business;
- frazionare artificiosamente un'operazione o transazione al fine di eludere le normative applicabili;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni simulate/inesistenti;
- instituire fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli previsti dal mercato ovvero di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- svolgere attività tali da favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali;
- occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente processo.

Inoltre, per quanto concerne i rapporti tra la Società e i Collaboratori Esterni e, specificatamente, l'attività di gestione dei relativi pagamenti,

- i Destinatari del Modello devono:

 - erogare i pagamenti verso i Collaboratori Esterni in conformità ai principi di tracciabilità e trasparenza, direttamente ed esclusivamente su conti a questi intestati, previamente ed opportunamente verificati;
 - limitare l'impiego di denaro per i pagamenti verso i Collaboratori Esterni ai soli casi espressamente consentiti, nei limiti delle necessità aziendali e per importi di modico valore, in conformità alla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
 - autorizzare l'erogazione dei pagamenti verso i Collaboratori Esterni:
 (a) nei casi in cui le forniture, i servizi e le consulenze erogati siano conformi agli accordi intercorsi tra la Società e il Collaboratore Esterno e
 (b) in caso di corrispondenza tra accordo contrattuale, fattura e attestazione dell'avvenuta prestazione da parte della funzione aziendale competente.
 A tale fine, è necessario prevedere che, prima dell'effettuazione del pagamento, siano condotte opportune verifiche relative alla regolarità dello stesso, per accertarsi che:
 (a) il servizio prestato o i beni consegnati dal Collaboratore Esterno corrispondano per quantità e qualità a quanto indicato nel contratto;
 (b) i relativi dati di pagamento siano effettivamente quelli dell'intestatario della fattura. In altri termini, prima dell'erogazione dei pagamenti, la Società è tenuta a verificare che il numero IBAN condiviso dal Collaboratore Esterno al momento della sottoscrizione del contratto e dunque indicato nella relativa anagrafica corrisponda al numero IBAN indicato dal Collaboratore Esterno in fattura, e, laddove i numeri IBAN non

corrispondano, a sospendere l'erogazione del pagamento verso il Collaboratore Esterno in questione.

- È vietato:
 - offrire, promettere o corrispondere pagamenti o utilità non dovute a Collaboratori Esterni (anche potenziali) o a persone a questi riconducibili affinché questi promuovano o favoriscano interessi della Società o agiscano in favore di quest'ultima, ovvero generino indebiti vantaggi in favore della Società grazie all'intermediazione da questi esercitabile nei confronti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
 - richiedere o indurre rappresentanti delle controparti coinvolte nella gestione del ciclo passivo a riconoscere o promettere denaro o altra utilità per sé, a vantaggio di terzi o della Società, quale remunerazione della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in relazione all'esercizio delle loro funzioni o poteri;
 - riconoscere ai Collaboratori Esterni compensi aggiuntivi, premi o deroghe rispetto a quanto previsto nel contratto sottoscritto, se non espressamente autorizzate da parte di un soggetto cui la Società a conferito idonei poteri;
 - riconoscere nei confronti dei Collaboratori Esterni rimborsi spesa o effettuare pagamenti che esulino dal contratto e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale e in assenza di adeguata giustificazione, documentazione ed autorizzazione rispetto al rapporto contrattuale sottoscritto e/o all'incarico svolto.

❖ Gestione del ciclo attivo

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nell'ambito della gestione del ciclo attivo devono:

- operare nel rispetto:
 (a) della normativa vigente in materia di incassi, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
 (b) delle soglie minime rispetto alle quali i soggetti competenti devono rilevare uno scostamento in termini di flusso di cassa;
- verificare la correttezza di quanto fatturato dai traders per la vendita di energia e di garanzie di origine sulla base dei dati di produzione validati dalla Funzione Technical di Wise Italia;
- monitorare le note di credito e gestirle con le modalità di contabilizzazione definite dalla Società.

❖ Predisposizione della documentazione contabile e redazione del bilancio di esercizio e delle relazioni ed altre comunicazioni societarie prescritte per legge e gestione dei rapporti con la società di revisione

I Destinatari del Modello ivi coinvolti devono:

- operare in conformità alle linee guida definite dalla Società per la predisposizione del bilancio di esercizio e ai criteri di ragionevolezza e alle regole di corretta, esaustiva e trasparente registrazione contabile, nonché di tempestività, accuratezza, prudenza e competenza nell'effettuazione e valutazione delle registrazioni contabili, tenendo traccia dei parametri di valutazione e dei criteri che hanno guidato la determinazione del valore;
- definire quali dati e quali notizie debbano essere forniti o predisposti e quali informazioni possano essere diffuse all'esterno, indicandone le relative tempistiche e modalità;
- garantire la tracciabilità (a) delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali trasmesse e dei soggetti coinvolti nel processo di formazione dei dati, nonché di coloro che inseriscono i dati nel sistema e (b) del processo decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, tali da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti;
- assicurare che ciascuna operazione sia registrata, autorizzata, verificabile, legittima e in linea con la documentazione di riferimento.
 A tale riguardo, la Società:
- condivide con la società di revisione la nota integrativa, per la relativa verifica e validazione;
- provvede alla produzione degli indicatori aggregati e alla elaborazione delle comparison tra dati actuals e di budget, e alle proiezioni di re-forecast dei dati.

Inoltre, ai Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'Attività Sensibile in esame è espressamente vietato:

- omettere di comunicare dati e informazioni previsti dalla legge concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e segnalare

eventuali registrazioni illegittime, scorrette, non veritiere o che corrispondano ad operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- registrare in contabilità operazioni corrispondenti a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, inesistenti in tutto o in parte, e senza una documentazione conforme tale da impedirne una ricostruzione accurata;
- svolgere attività al fine di creare disponibilità extracontabili, c.d. fondi neri e/o contabilità parallele;
- alterare, occultare o distruggere documenti e informazioni finanziarie e contabili.

❖ Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e delle altre operazioni straordinarie

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione delle operazioni straordinarie, devono:

- garantire che tali operazioni siano condotte nel rispetto della normativa vigente;
- condurre le opportune verifiche circa le società che costituiscono la controparte contrattuale in una determinata operazione straordinaria;
- tracciare ogni operazione straordinaria, prevendo l'apposita registrazione di essa in linea con quanto previsto dalla legge;
- valutare e registrare gli elementi economico-patrimoniali relativi alle operazioni straordinarie poste in essere, nel rispetto dei criteri di prudenza e ragionevolezza, indicando chiaramente nella documentazione i criteri adottati nella determinazione del valore dell'operazione straordinaria;
- adottare un comportamento collaboratorivo, trasparente e corretto in tutte le attività volte alla predisposizione di prospetti e altre comunicazioni sociali finalizzati a perfezionare una determinata operazione.

Inoltre, agli stessi Destinatari del Modello è espressamente vietato:

- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero riserve la cui distribuzione è vietata dalla legge;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
- condurre operazioni di fusione o scissione o di riduzione del capitale violando le norme di legge;
- restituire al socio conferimenti già eseguiti o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli in violazione dei limiti di legge;
- impiegare, sostituire o trasferire disponibilità finanziare provenienti da delitto al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- instaurare rapporti o condurre operazioni straordinarie con società ove vi sia il sospetto fondato che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione reati potenzialmente applicabili all'attività sensibile in esame.

7. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando l'indipendenza dell'OdV e il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche, anche mediante la richiesta di elaborazioni contabili apposite, e/o incontrare i responsabili delle attività della Società coinvolti nella gestione dei flussi finanziari;
- rilevare eventuali comportamenti sospetti dei Destinatari riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e, in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- verificare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto normalmente previsto.

8. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

elenco di pagamenti effettuati prima delle scadenze contrattuali o a favore di società di consulenza con sede legale in paradisi fiscali	*ad hoc*

descrizione dei controlli effettuati su flussi finanziari e delle eventuali anomalie riscontrate e, segnatamente, dei controlli effettuati sui processi di fatturazione nel periodo di riferimento e segnalazione di eventuali criticità rilevate	periodicamente
elenco delle fatture registrate antecedentemente all'ordine di acquisto o del contratto	*ad hoc*
eventuali criticità nella riconciliazione dei flussi di cassa	*ad hoc*
evidenza di eventuali segnalazioni di operazioni sospette	*ad hoc*
elenco delle spese effettuate in deroga alle deleghe di potere definite e scostamenti/revisioni del budget di spesa pianificato	periodicamente
trasferimenti di proprietà, acquisto di partecipazioni societarie, fusioni o scissioni societarie	*ad hoc*
attuazione di operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità	*ad hoc*
scostamenti o revisioni del budget di spesa pianificato	*ad hoc*
esiti degli audit, ove condotti	periodicamente
criticità, anomalie o incidenti informatici relativi ai sistemi impiegati ai fini della gestione dei flussi finanziari	*ad hoc*

C. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è volta a definire i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali devono rispettare allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività sensibili

Le attività che la Società, a valle dell'attività di risk assessment, ha considerato sensibili ai sensi del Decreto 231 nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali sono le seguenti:

- calcolo e versamento delle imposte all'erario[12];
- trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di certificazione unica all'Agenzia delle Entrate.

3. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali sono le seguenti:

❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):

- art. 316-*bis* cod. pen. - Malversazione di erogazioni pubbliche,
- art. 316-*ter* cod. pen. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche,
- art. 640 cod. pen. - Truffa a danno dello stato o di altro ente pubblico,
- art. 640-*bis* cod. pen - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica.
- art. 317 cod. pen. – Concussione,
- art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della funzione,
- art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
- art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
- art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
- art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
- art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio,
- art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
- art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
- art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,
- art. 346-*bis* cod. pen. – Traffico di influenze illecite.

❖ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* Decreto 231):

- art. 491 *bis* cod. pen. – Falsità di documenti informatici,
- art. 615-*ter* cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico,
- art. 629, comma 3, cod. pen. – Estorsione.

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali,
- art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità,

[12] Ivi incluse le verifiche sull'operato del consulente esterno che supporta la Società ai fini della gestione dei relativi adempimenti fiscali.

- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635-*bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):

- art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
- art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- art. 648-*ter.*1 cod. pen. – Autoriciclaggio.

❖ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231):

- art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
- art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
- art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione,
- art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 (anche art. 8, comma 2 *bis*, cod. pen.)– Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
- art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
- art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

4. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento generali e specifici e i presidi di controllo si applicano agli Amministratori e alla Funzione Finance di Wise Italia.

Con particolare riferimento agli Amministratori, si attenziona che in qualità di legali rappresentanti della Società, gli stessi sottoscrivono le dichiarazioni fiscali e i modelli di certificazione unica della Società.

Gli stessi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano altresì al consulente fiscale esterno, che si occupa, in particolare, del calcolo delle imposte e della trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di certificazione unica all'Agenzia delle Entrate per conto della Società.

5. Principi generali di comportamento

Nella misura in cui siano compatibili, alla presente Parte Speciale devono considerarsi applicati anche i principi specifici di comportamento individuati in relazione ai Processi Sensibili di cui alle Parti Speciali A e B di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di gestione dei flussi finanziari e, specificatamente, in relazione alle Attività Sensibili di gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e di redazione del bilancio di esercizio e gestione dei rapporti con la società di revisione.

Oltre a ciò, i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali devono:

- prevedere specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale e dei versamenti delle imposte;
- verificare la conformità degli importi delle imposte che la Società deve liquidare rispetto a quanto accantonato nel relativo bilancio;
- analizzare gli scostamenti fra le dichiarazioni annuali;
- garantire la suddivisione dei compiti tra le figure aziendali coinvolte, specificando in particolare chi debba curare i rapporti con il consulente fiscal esterno e trasmettergli la documentazione rilevante;
- assicurare il rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- garantire che sia eseguito il seguente iter: trasmissione dei dati relativi all'ante imposte al consulente fiscale esterno affinché proceda con il calcolo delle imposte, rilevazione contabile delle imposte e relativa condivisione con il consulente esterno per una verifica finale (vedi *infra* nel dettaglio);
- garantire che siano condotte verifiche sulla correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte, svolgendo specifici controlli
 (a) *ex ante* – *i.e.* prima del versamento delle imposte all'erario da parte del consulente esterno – circa la correttezza e l'accuratezza del calcolo delle imposte effettuato dal consulente esterno, anche mediante lo svolgimento da parte della società di revisione di un controllo di tutte le dichiarazioni fiscali predisposte da quest'ultimo prima del relativo invio telematico;
 (b) *ex post* – *i.e.* dopo il versamento delle imposte all'erario da parte del consulente esterno – circa l'avvenuto versamento delle imposte e la correttezza dello stesso, mediante apposito accesso al cassetto fiscale,

nonché mediante lo svolgimento da parte della società di revisione di una verifica circa la correttezza dei successivi relativi adempimenti da parte del consulente fiscale esterno;

- verificare l'attendibilità dei modelli dichiarativi e di versamento relativi alle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli;
- assicurare che i modelli dichiarativi e di versamento siano sottoscritti unicamente dagli Amministratori;
- informare immediatamente l'autorità giudiziaria in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

Inoltre, ai Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'ambito della gestione della fiscalità è espressamente vietato di:

- utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e devono darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione ai vertici della Società;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte ovvero di consentire a terzi di evaderle;
- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

6. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando l'indipendenza e il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche anche mediante la richiesta di elaborazioni contabili apposite e/o incontrare i responsabili delle attività della Società coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali;
- rilevare eventuali comportamentali sospetti dei Destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

7. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

elenco delle dichiarazioni fiscali trasmesse e degli adempimenti	periodicamente
contratto con il consulente fiscale esterno che supporta la Società ai fini della gestione della fiscalità	periodicamente
elenco eventuali contenziosi fiscali o contestazioni tributarie	periodicamente

D. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I PROPRIETARI TERRIERI

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è volta a definire i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con i proprietari terrieri[13] devono rispettare allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione dei rapporti con i proprietari terrieri sono le seguenti:

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere,
- art. 416-*ter* cod. pen. – Scambio elettorale politico mafioso.

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali,
- art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità,
- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635-*bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):

- art. 648 cod. pen. – Ricettazione,
- art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
- art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- art. 648-*ter.*1 cod. pen. – Autoriciclaggio.

3. Ambito di applicazione

I principi di comportamento e i presidi di controllo di cui si dirà *infra* si applicano agli Amministratori e alle seguenti Funzioni Commercial e Technical di Wise Italia.

Con particolare riferimento agli Amministratori, si attenziona che in qualità di legali rappresentanti della Società, gli stessi sottoscrivono i contratti di diritto reale sui terreni ove è realizzato l'Impianto e le relative pertinenze stipulati dalla Società con i proprietari terrieri.

4. Principi di comportamento e presidi di controllo

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'ambito della gestione dei rapporti con i proprietari terrieri gestiscono i rapporti con i proprietari terrieri a mezzo email o via telefono. In relazione alle interlocuzioni con i proprietari terrieri via telefono, le Funzioni Commercial e Technical di Wise Italia predispongono apposite minute finalizzate a tenere traccia del contenuto del relativo contenuto e di quanto concordato con i proprietari terrieri, che poi condividono via email con gli Amministratori.

Inoltre, la Società:

➢ garantisce che sia condotta un'attività di due diligence preventiva sui proprietari terrieri circa la loro onorabilità (anche richiedendo, se necessario, documenti quali autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali e la visura

[13] Per "gestione dei rapporti con i proprietari terrieri" si intende la gestione delle comunicazioni con i proprietari terrieri, sia formali sia di carattere operativo.

La gestione dei pagamenti dei canoni di affitto da parte della Società rientra nell'attività sensibile di gestione delle attività sensibili.

camerale in caso di società), situazione patrimoniale e finanziaria, e reputazione, nonché l'assenza di un loro coinvolgimento in attività illecite;

- vieta di:
 - intrattenere rapporti commerciali o finanziari, sia in via diretta sia per interposta persona, con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
 - sottoscrivere contratti con persone fisiche o giuridiche che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione.

5. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando l'indipendenza dell'OdV e il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello 231 per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a rilevare eventuali comportamentali sospetti dei Destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

6. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

criticità riscontrate nella gestione dei rapporti con i proprietari terrieri	*ad hoc*

E. GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è volta a definire i principi di comportamento e presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione dell'Impianto devono rispettare allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività Sensibili

Le attività che la Società, a valle dell'attività di risk assessment, ha considerato sensibili ai sensi del Decreto 231 nell'ambito del presente Processo Sensibile sono le seguenti:

- monitoraggio giornaliero del sito;
- controllo delle condizioni preventive finalizzate a massimizzare la resa dell'Impianto;
- analisi delle performance dell'Impianto;
- gestione delle site visits presso l'Impianto da parte di soggetti privati[14].

3. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione dell'Impianto sono le seguenti:

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali,
-
- art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità.

❖ Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-*septies* Decreto 231):

- art. 589 cod. pen. – Omicidio colposo,
- art. 590 cod. pen. – Lesioni personali colpose.

❖ Reati ambientali (art. 25-*undecies* Decreto 231):

- art. 452-*bis* cod. pen. – Inquinamento ambientale,
- art. 452-*quinquies* cod. pen. – Delitti colposi contro l'ambiente,
- art. 452 -*octies* cod. pen. – Circostanze aggravanti
- art. 452 -*terdecies* cod. pen. – Omessa bonifica,
- art. 452 -*quaterdecies* cod. pen. – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
- art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006 – Scarichi di acque reflue industriali;
- art. 255 -*bis* D.Lgs 152/2006 – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari,
- art. 255 *ter* D.Lgs 152/2006 – Abbandono di rifiuti pericolosi,
- art. 256 Codice dell'Ambiente – Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti,
- art. 256 -*bis* D.Lgs 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti
- art. 257 Codice dell'Ambiente - Reati in materia di bonifica dei siti,
- art. 258 Codice dell'Ambiente - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari,
- art. 259 Codice dell'Ambiente – Traffico illecito di rifiuti,
- art. 260 *bis* Codice dell'Ambiente - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
-

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere;

[14] Per tali intendendosi i consulenti, i tecnici specializzati, gli investitori correnti e potenziali ecc..

- art. 416-*ter* cod. pen. – Scambio elettorale politico mafioso.

4. Ambito di applicazione

I principi di comportamento e i presidi di controllo di cui si dirà *infra* si applicano agli Amministratori e alla Funzione Techincal di Wise Italia.

Con particolare riferimento agli Amministratori, si attenziona che in qualità di legali rappresentanti della Società, gli stessi sottoscrivono i contratti di diritto reale sui terreni ove è realizzato l'Impianto e le relative pertinenze stipulati dalla Società con i proprietari terrieri.

5. Principi di comportamento e presidi di controllo

Nella misura in cui siano compatibili, alla presente Parte Speciale devono considerarsi applicati anche i principi specifici di comportamento individuati in relazione al Processo Sensibile di cui alla Parte Speciale F di selezione e gestione degli approvvigionamenti e, specificatamente, in relazione all'Attività Sensibile di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente.

Oltre a ciò, la Società:

- assicura che alle site visits presso l'Impianto partecipi, oltre che un Site Manager di Wise Italia (la cui partecipazione è puramente di natura visiva), anche da un tecnico individuato dell'O&M che, ai fini della sicurezza, svolge la funzione di responsabile della parte elettrica dell'Impianto;
- definisce le circostanze in cui i Site Managers di Wise Italia devono partecipare alle site visits presso l'Impianto e le modalità di esecuzione delle stesse al fine di mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato ivi indicate.

6. Controlli specifici dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando l'indipendenza dell'OdV e il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello 231 per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a rilevare eventuali comportamentali sospetti dei Destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

7. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

conduzione delle site visits	periodicamente, salvo che emergano criticità nell'ambito della visita ispettiva

F. SELEZIONE E GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è volta a definire i principi di comportamento e i presidi di controllo a cui i Destinatari coinvolti nell'ambito della selezione e gestione degli approvvigionamenti devono conformarsi allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività sensibili

A valle del risk assessment, nell'ambito della selezione e gestione degli approvvigionamenti, la Società ha considerato sensibili ai sensi del Decreto 231 le seguenti attività:

- selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;[15]
- selezione e gestione di consulenti;
- gestione del magazzino (*i.e.* magazzino ricambi);
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e ambiente[16].

3. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della selezione e gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi sono le seguenti:

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 416-*ter* cod. pen. – Scambio elettorale politico mafioso.

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635-*bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

❖ Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*Decreto 231):

- art. 603 *bis* - cod. pen. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

[15] Ivi inclusi i servizi di Operation & Maintenance («O&M») e i servizi per l'individuazione dei brokers assicurativi e degli assicuratori per le polizze All Risks e Civil Risk relative all'Impianto per il rinnovo dei contratti delle SIM o di connettività sull'Impianto ed esclusi i servizi di consulenza.

Gli O&M sono anche intesi come le società esterne che hanno contratti direttamente con la Società per la gestione delle attività di manutenzione dell'Impianto. Per tale ragione l'attività di selezione degli O&M e di gestione dei rapporti con gli stessi si intende inclusa nell'attività di selezione e gestione di fornitori di servizi.

Wise Italia non ha alcun subcontratto, in quanto non fornisce servizi di O&M, ma gestisce i contratti sottoscritti tra gli O&M e la Società.

Alcuni contratti con gli O&M includono anche le attività relative alla gestione della security sugli impianti delle società che hanno gli impianti del portafoglio Solis (controllo e gestione remota degli allarmi provenienti dai sistemi anti-intrusione, manutenzione degli stessi, intervento in sito in caso di allarme). In altri casi, i servizi di security sono appaltati a specifiche aziende.

[16] La gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro è totalmente esternalizzata, con i limiti previsti dalla vigente normativa: il relativo servizio e specifica delega sono conferiti ad uno studio di consulenza esterno, che cura le attività giornaliere in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra le attività di cui quest'ultimo si occupa per conto della Società, vi sono, ad esempio, le seguenti: (i) conduzione di una verifica iniziale dell'Impianto al momento del conferimento del servizio di gestione degli aspetti di salute e sicurezza, (ii) redazione ed aggiornamento periodico del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), (iii) trasmissione dei DUVRI alle società operanti dell'Impianto per le tematiche di O&M e sicurezza, (iv) gestione delle verifiche tecnico-professionali delle aziende che intervengono sull'Impianto, (v) conduzione di sopralluoghi con cadenza annuale, su richiesta della proprietà, presso l'Impianto per verificarne lo stato per quanto attiene gli aspetti di salute e sicurezza e (vi) gestione delle verifiche in caso di accessi all'Impianto da parte di personale esterno.

La gestione dei rifiuti è altresì interamente deputata al fornitore di servizi di O&M di riferimento.

❖ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto 231):

- art. 648 cod. pen. – Ricettazione,
- art. 648-*bis* cod. pen. – Riciclaggio,
- art. 648-*ter* cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- art. 648-*ter.*1 cod. pen. – Autoriciclaggio.

❖ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231):

- art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
- art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
- art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
- art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
- art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

4. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano agli Amministratori, alla Funzione Technical di Wise Italia e alle altre seguenti Funzioni di Wise Italia:

- Commercial, con particolare riferimento alla selezione e gestione di fornitori di beni e servizi e di consulenti;
- Finance, con particolare riferimento alla gestione del magazzino.

Con particolare riferimento agli Amministratori, si attenziona che sono gli unici soggetti cui è conferito il potere di impegnare economicamente la Società verso l'esterno e che pertanto sottoscrivono i contratti con i Collaboratori Esterni

I principi di comportamento e i presidi di controllo relativi al presente Processo Sensibile si applicano altresì ai consulenti esterni che supportano la Società nella gestione delle Attività Sensibili in oggetto.

5. Principi specifici di comportamento e presidi di controllo

❖ Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi e dei consulenti

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle presenti Attività Sensibili devono:

- aggiornare periodicamente l'albo dei Collaboratori Esterni predisposto dalla Società, ove ritenuto opportuno, anche reiterando verifiche precedentemente condotte sui Collaboratori Esterni;
- garantire che il processo di selezione e gestione degli approvvigionamenti segua sempre l'iter definito dalla Società, dal primo contatto il Collaboratore Esterno, alla definizione delle condizioni economiche, sino, infine, alla conclusione dell'ordine e all'erogazione del pagamento al Collaboratore Esterno;
- garantire che gli ordini di acquisto e i contratti firmati siano rispettivamente effettuati tramite modulistica interna e sottoscritti dagli Amministratori;
- garantire che, per quanto possibile e, in ogni caso, al superamento di determinate soglie definite dalla Società, Collaboratori Esterni siano selezionati tra diversi offerenti, sulla base di criteri oggettivi e documentabili e di una valutazione delle relative offerte rispetto ai costi di mercato, in modo da garantire il rispetto delle dinamiche concorrenziali e un'obiettiva comparazione delle offerte.
 È, tuttavia, consentito derogare ai principi di comparazione per tutti quei rapporti con i Collaboratori Esterni fidelizzati, basati sulla fiducia, a condizione che ciò sia in ogni caso adeguatamente motivato e documentato;
- prevedere che, preliminarmente alla sottoscrizione dei contratti con i Collaboratori Esterni, sia condotta un'attività di due diligence preventiva e che siano eventualmente richieste ai Collaboratori Esterni la policy in materia di anticorruzione dagli stessi adottata e un'autocertificazione circa l'assenza di procedimenti penali pendenti ai sensi del Decreto 231.
 Con particolare riguardo a quest'ultimo profilo, la Società è tenuta a prevedere l'obbligo di informativa non soltanto in fase di selezione della controparte, ma anche durante l'intera fase di esecuzione del contratto;
- operare nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità nella scelta dei Collaboratori Esterni e instaurare rapporti con gli stessi unicamente a seguito di opportune verifiche circa la loro:
 (a) professionalità,

(b) onorabilità, anche richiedendo, se necessario, documenti quali autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali e la visura camerale in caso di società,
(c) situazione patrimoniale e finanziaria,
(d) sede legale e residenza, verificando che i candidati non abbiano sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo d'Azione Finanziaria e da Banca d'Italia (sezione UIF);
(e) reputazione rispettabile,
(f) assenza di coinvolgimento in attività illecite,
(g) professionalità ed una competenza adeguati rispetto al ruolo da svolgere;

- condurre opportune verifiche ove l'offerta di fornitura sia notevolmente inferiore rispetto a quelle sul mercato, al fine di appurare l'effettiva provenienza della merce oggetto dell'offerta;
- garantire la massima visibilità di tutte le fasi del processo di selezione dei Collaboratori Esterni, anche attraverso l'archivio della documentazione prodotta dalla Società a tale fine, che la motivazione di scelta dei Collaboratori Esterni sia appropriatamente rendicontata e che tutte le richieste di fornitura/consulenza siano opportunamente archiviate.
- prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i Collaboratori Esterni che possano anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al Decreto, comunicandoli tempestivamente all'OdV.

Inoltre, ai Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nel processo di selezione e gestione degli approvvigionamenti è espressamente vietato:

- intrattenere rapporti commerciali o finanziari, sia in via diretta sia per interposta persona, con Collaboratori Esterni dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale o finanziaria con Collaboratori Esterni che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e della reputazione;
- negoziare, stipulare o porre in esecuzione contratti di mandato, intermediazione e consulenza con soggetti indicati nell'elenco dei Paesi Black List individuati dal Consiglio Europeo e recepiti dall'Agenzia delle Entrate;

Per quanto ivi applicabili, si considerino poi i principi di comportamento e i presidi di controllo sopra indicati alla Parte Speciale B in relazione all'Attività Sensibile di gestione del ciclo passivo.

❖ Gestione del magazzino

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del magazzino devono:

- garantire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita;
- aggiornare l'elenco delle c.d. spare part detenuto dalla Società, monitorando in tal modo il numero delle eventuali componenti in magazzino per l'Impianto;
- monitorare il trend dei livelli di giacenze in magazzino.

❖ Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti in tale Attività Sensibile devono:

- monitorare l'operato dello studio di consulenza esterno che cura le attività giornaliere in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente alle attività svolte presso l'Impianto dagli O&M, ivi inclusi i fornitori che si occupano della gestione dei rifiuti dell'Impianto, al fine di verificare che questi conoscano e operino nel pieno rispetto della normativa italiana in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro – e in particolare del d.lgs. n. 81/2008 – e ambiente e del Codice Etico della Società.
 A tale riguardo:
 - condurre verifiche a campione sul tracciamento dello smaltimento della minuteria da parte dei fornitori dei servizi di O&M;
 - garantire che gli O&M archivino la documentazione relativa allo smaltimento delle componenti dell'Impianto, invii incluso il formulario dei rifiuti;
- garantire che alle visite presso l'Impianto partecipi, oltre ad un Site Manager di Wise Italia, anche da un tecnico individuato dell'O&M che, ai fini della sicurezza, svolge la funzione di responsabile della parte elettrica dell'Impianto.

Inoltre, la Società detiene e mantiene aggiornato l'elenco di coloro che operano sulla base di un contratto d'appalto all'interno del sito dell'Impianto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono attuate secondo quanto stabilito nel contratto con espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, d.lgs. n. 81/2008, tra questi:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso: *(i)* acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; *(ii)* acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ottenere informazioni dettagliate dagli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici delle loro lavorazioni che possono impattare nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e fornire informazioni specifiche in merito alla società;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro;
- nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando l'indipendenza dell'OdV e il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche, anche mediante la richiesta di incontrare i responsabili delle attività della Società coinvolti nella selezione e gestione degli approvvigionamenti;
- rilevare eventuali comportamentali sospetti dei Destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

7. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

dettaglio delle somme previste a budget per servizi di approvvigionamento, suddiviso per funzione aziendale e relativi valori consuntivi	periodicamente
eventuale elenco dei contratti per attività di servizio e relative proroghe	periodicamente
elenco di controparti con sede in Paesi indicati nelle liste di Banca d'Italia, ove esistenti	periodicamente
elenco di eventuali contratti con Collaboratori Esterni stipulati successivamente all'erogazione della prestazione	periodicamente
verifiche condotte sui Collaboratori Esterni e relativi esiti	Periodicamente, salvo che emergano criticità
valore del magazzino	periodicamente

G. GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello persegue la finalità di individuare i principi di comportamento e presidi di controllo cui i Destinatari che saranno potenzialmente coinvolti nell'ambito della gestione degli affari legali devono conformarsi allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Attività sensibili

Le attività che la Società, a valle dell'attività di risk assessment, ha considerato sensibili ai sensi del Decreto 231 nell'ambito della gestione degli affari legali sono le seguenti:

- gestione dei contenziosi giudiziali/stragiudiziali (comprese eventuali transazioni);
- gestione della contrattualista[17];
- gestione delle garanzie bancarie e assicurative e dei rapporti con le banche, gli enti assicurativi o altri istituiti finanziari/assicurativi[18].

3. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito del presente Processo Sensibili sono le seguenti:

❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):

- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico,
- art. 317 cod. pen. – Concussione,
- art. 318 cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della funzione,
- art. 319 cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
- art. 319-*bis* cod. pen. – Circostanze aggravanti,
- art. 319-*ter* cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari,
- art. 319-*quater* cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità,
- art. 320 cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio,
- art. 321 cod. pen. – Pene per il corruttore,
- art. 322 cod. pen. – Istigazione alla corruzione,
- art. 322-*bis* cod. pen. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,
- art. 346-*bis* cod. pen. – Traffico di influenze illecite.

❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231):

- art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere,
- art. 416-*bis* cod. pen. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- Art. 2621 cod. civ. - False comunicazioni sociali,

[17] Per tale intendendosi: (i) la gestione dei contratti operativi necessari per il corretto funzionamento delle società proprietarie degli impianti del portafoglio Solis (es. contratti di fornitura di servizi e di connessione, contratti con le società che svolgono servizi presso gli impianti del portafoglio Solis, nonché contratti O&M, sia ordinari sia straordinari); (ii) la gestione dell'emissione e della ricezione di fideiussioni – che possono essere garanzie bancarie piuttosto che assicurative, dovute ai sensi di determinati contratti – e il relativo rinnovo; (iii) la gestione dei contratti di vendita dell'energia e delle garanzie di origine; (iv) la gestione dei contratti di diritti reale sui terreni ove sono realizzati gli impianti del portafoglio Solis e le relative pertinenze, stipulati tra le società proprietarie degli impianti del portafoglio Solis e i proprietari terrieri.

[18] Tale Attività Sensibile include la gestione dei claim assicurativi, da intendersi unicamente quali claim relativi a fideiussioni bancarie e garanzie.

La contrattualizzazione delle assicurazioni avviene tramite dei brokers assicurativi a cui le società proprietari degli impianti del portafoglio Solis hanno conferito un mandato.

I rapporti con le assicurazioni, ai fini del rinnovo delle polizze, dei pagamenti periodici e della gestione degli eventuali tenders sono gestiti direttamente tramite i brokers.

- Art. 2621 *bis* cod. civ. - Fatti di lieve entità,
- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635 *bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

❖ Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 Decreto 231):

- art. 493-*ter* cod. pen. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- art. 640 *ter* cod. pen. - Frode informatica.

❖ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* Decreto 231):

- art. 377-*bis* cod. pen. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

❖ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231):

- art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
- art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
- art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
- art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
- art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

4. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento generali e specifici e i presidi di controllo si applicano agli Amministratori, a cui, in particolare, spetta la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovrannazionale o internazionale, e per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti e, in qualità di legali rappresentanti della Società, il potere di approvare eventuale transazioni e sottoscrivere i relativi accordi transattivi, e i quali sottoscrivono tutti i contratti relativi alla Società.

I principi di comportamento e i presidi di controllo relativi al presente Processo Sensibile si applicano altresì alle Funzioni Commercial, Finance e Techincal di Wise Italia e ai consulenti esterni che supportano la Società nella gestione delle Attività Sensibili in oggetto.

5. Principi generali di comportamento e presidi di controllo

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione degli affari legali devono:

- assicurare che i rapporti con l'Autorità Giudiziaria si svolgano nell'assoluto rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, nonché delle leggi e normative in vigore;
- collaborare con l'Autorità Giudiziaria, sia fornendo esaustivamente e puntualmente la documentazione e le informazioni richieste, sia rendendo sempre dichiarazioni corrispondenti al vero, esaustive, corrette e rappresentative dei fatti;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, se indagati o imputati in procedimenti penali;
- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

Inoltre, con particolare riguardo agli accordi transattivi, la Società:

- garantisce la formalizzazione delle motivazioni sottostanti la decisione di stipulare tali accordi;
- assicura la tracciabilità degli eventuali flussi finanziari derivanti da tali accordi, inclusi gli onorari riconosciuti agli eventuali legali esterni che supportano la Società ai fini della gestione dei contenziosi.

Inoltre, con particolare riguardo alla gestione delle garanzie bancarie e assicurative e dei rapporti con le banche, gli enti assicurativi o altri istituiti finanziari, la Società assicura la corretta archiviazione di tutta la relativa documentazione.

È fatto altresì espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello coinvolti nella gestione degli affari legali di:

- riconoscere o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto terzo o a persona a quest'ultimo riconducibile allo scopo di garantire indebiti vantaggi in favore della Società grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabili verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni esistenti o vantate;
- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di influenzare il comportamento di questi ultimi e assicurare vantaggi alla Società;
- richiedere o indurre rappresentanti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto a riconoscere o promettere denaro o altra utilità per sé, terzi o società, quale prezzo della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o come remunerazione in relazione all'esercizio delle funzioni e dei poteri di questi ultimi;
- assumere qualsiasi comportamento ovvero porre in essere qualsiasi attività tale da favorire o danneggiare una delle parti in causa nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi o a persone a questi vicini;
- esibire documenti falsi artefatti;
- condizionare o indurre, con qualsiasi modalità e in qualsiasi forma, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria allo scopo di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni false.

Con particolare riferimento alla gestione della contrattualistica, la Società prevede altresì l'inserimento della clausola 231 nei contratti, nella quale questi dichiarano di conoscere il contenuto del Modello della Società e si impegnano, anche per contro di propri eventuali dipendenti, al suo rispetto.

6. Controllo dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando l'indipendenza dell'OdV e il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche anche mediante la richiesta di incontrare i responsabili coinvolti nella gestione degli affari legali;
- condurre gli accertamenti opportuni a seguito delle segnalazioni circa i comportamenti dei Destinatari del Modello che si discostino dai principi che vi sono espressi e/o dalle procedure in essere.

L'OdV monitora inoltre lo stato dei procedimenti in cui la Società è coinvolta e richiede gli opportuni aggiornamenti.

7. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

elenco e relativo aggiornamento degli eventuali contenziosi in essere	periodicamente
richieste o contestazioni elevate da enti pubblici o autorità ispettive o di vigilanza	*ad hoc*
inizio di procedimenti di verifica o visite ispettive da parte di ente pubblico, aggiornamento e comunicazione dell'esito di tali verifiche	*ad hoc*

H. GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO E DEI RAPPORTI INTRAGRUPPO

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello persegue la finalità di individuare i principi di comportamento e presidi di controllo cui i Destinatari che saranno potenzialmente coinvolti nell'ambito dell'attività di gestione degli affari societari e dunque dei rapporti con il socio unico devono conformarsi allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito del presente Processo Sensibile sono le seguenti:

❖ Reati societari (art. 25-*ter* Decreto 231):

- art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali;
- art. 2621-*bis* cod. civ. – Fatti di lieve entità,
- art. 2625 cod. civ. – Impedito controllo,
- art. 2626 cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti,
- art. 2627 cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
- art. 2628 cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante,
- art. 2629 cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori,
- art. 2629-*bis* cod. civ. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi,
- art. 2632 cod. civ. – Formazione fittizia del capitale,
- art. 2635 cod. civ. – Corruzione tra privati,
- art. 2635 *bis* cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

❖ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231):

- art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
- art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele,
- art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione,
- art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
- art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili,
- art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione,
- art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

3. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e i presidi di controllo si applicano agli Amministratori e alla Funzione Finance di Wise Italia.

4. Principi generali di comportamento e presidi di controllo

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione degli affari societari devono:

- garantire che i processi di formazione della volontà sociale, nonché l'attività stessa, ivi compresa quella di controllo, vengano svolti correttamente;
- tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società, allo scopo di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- svolgere ciascuna Attività Sensibile sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali che prevedono un adeguato supporto documentale e che consentono di procedere a controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- assicurare che i rapporti con il socio siano gestiti unicamente dagli Amministratori;
- prevedere con chiarezza i dati e le notizie che si devono fornire, i criteri contabili dei dati e la tempistica per la loro trasmissione al socio;
- comunicare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato.

Inoltre, ai Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nel Processo Sensibile in esame è espressamente vietato:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o fuorvianti, o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, l'espletamento dell'attività di controllo o che, in altro modo, ne ostacolino lo svolgimento;
- promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori di società terze dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi con la finalità di favorire gli interessi della Società;
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite.

5. Controllo dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando l'indipendenza dell'OdV e il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche, anche mediante la richiesta di incontrare i responsabili coinvolti nella gestione degli affari societari;
- condurre gli accertamenti opportuni a seguito delle segnalazioni circa i comportamenti dei Destinatari del Modello che si discostino dai principi che vi sono espressi e/o dalle procedure in essere.

6. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

indicazione di eventuali variazioni operate nel bilancio di esercizio rispetto ai valori inizialmente comunicati dalle strutture organizzative incaricate	*ad hoc*

I. GESTIONE DEI DATI DI PRODUZIONE E DEL SISTEMA IT

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello persegue la finalità di individuare i principi di comportamento e i presidi di controllo cui i Destinatari che saranno potenzialmente coinvolti nell'ambito della gestione dei dati di produzione[19] e del sistema IT[20] devono conformarsi allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

2. Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione dell'attività sensibile esaminata nella presente Parte Speciale sono le seguenti:

❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231):

- art. 640-*ter* cod. pen. – Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico.

❖ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D. Lgs. n. 231/2001):

- art. 491 *bis* cod. pen. - Falsità riguardanti un documento informatico,
- art. 615 *ter* cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico,
- art. 615 *quater* cod. pen. – Detenzione diffusione e istallazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici,
- art. 617 *quater* cod. pen. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche,
- art. 617 *quinquies* cod. pen. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche,
- art. 635 *bis* cod. pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici,
- art. 635 *ter* cod. pen - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità,
- art. 635 *quater* cod. pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici,
- art. 635 *quater*.1 cod. pen. - Detenzione, diffusione e istallazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico,
- art. 640 *quinquies* cod. pen. - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

3. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento generali e specifici e i presidi di controllo si applicano agli Amministratori e alle Funzioni Commercial, Technical e Finance di Wise Italia.

4. Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nel presente Processo Sensibile devono:

➢ operare nel rispetto del budget stanziato dalla Società ai fini dello svolgimento delle attività relative presente Processo Sensibile;

[19] I dati ricavati dal dipartimento Tecnico dalle analisi sono archiviati mediante AMP. In particolare, in AMP sono archiviati sia i dati sia i dati storici di produzione degli impianti del portafoglio Solis per il relativo monitoraggio ed usato, altresì, come primo livello di analisi di performance di tali impianti. Tramite AMP viene fatta, in parte, anche la validazione dei dati giornalieri, essendo un sistema che colletta i dati di irraggiamento satellitare e di irraggiamento degli impianti del portafoglio Solis nonché i dati relativi all'energia dei contatori.

[20] Inclusa la gestione della casella PEC della Società e l'archiviazione della documentazione digitalizzata relativa alla Società.

- assicurare il rispetto dei criteri previsti ai fini della corretta gestione degli accessi a sistemi informatici protetti;
- verificare la sicurezza fisica della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati e individuare eventuali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- confinare la rete tramite strumenti di limitazione degli accessi;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari allo scopo di fronteggiare i delitti informatici e il trattamento illecito di dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento;
- svolgere un monitoraggio periodico volto ad intercettare l'eventuale insorgere di novità in materia di sicurezza cibernetica;
- valutare la corretta implementazione tecnica delle abilitazioni/profilazioni utente ai principali sistemi aziendali, verificandone la corrispondenza con le relative mansioni e il rispetto del principio generale di segregazione dei compiti;
- garantire che:
 (a) la navigazione in Internet e la posta elettronica siano utilizzate esclusivamente per le attività lavorative ed unicamente mediante le proprie credenziali personali;
 (b) la password sia redatta secondo i requisiti minimi di complessità delle password sulla base della vigente normativa in tema di privacy, cui ivi si rinvia;
 (c) il consulente esterno sia prontamente informato in merito ai sistemi informativi, al fine di assicurare che qualsiasi malfunzionamento sia prontamente isolato;
- assicurare che le credenziali di autenticazione alla rete siano custodite e preservate dalla conoscibilità di colleghi o soggetti esterni alla Società;
- qualora l'intestatario della password ritenga che un soggetto non autorizzato possa essere venuto a conoscenza della propria password, provvedere immediatamente a cambiarla;
- custodire accuratamente le risorse informative aziendali e di terze parti impiegate per l'espletamento delle attività lavorative ed assicurare che siano conservati, custoditi e controllati i supporti informatici removibili contenenti dati, informazioni, notizie o immagini di attinenza aziendale, affinché nessun soggetto terzo ne prenda visione o possesso se non espressamente autorizzato;
- premesso che ogni Destinatario è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali a lui assegnate, garantire che ciascun Destinatario:
 (a) non lasci incustodito e/o accessibile ad altri il proprio pc e, pertanto, attivi il salva-schermo in caso di allontanamento dalla propria postazione hardware;
 (b) informi tempestivamente il proprio responsabile in caso di smarrimento o furto delle attrezzature informatiche aziendali, che devono essere utilizzate unicamente per svolgere le attività di ufficio;
- identificare le persone dotate di accessi particolari e credenziali specifiche e, di conseguenza, garantire che non sia consentito l'accesso alle aree riservate alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto nella normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali;
- regolamentare e filtrare l'accesso ad Internet attraverso un sistema di web filtering;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi ai sistemi informativi aziendali e di terze parti, ovvero le attività di fornitori terzi in materia di networking, gestione degli applicativi e gestione dei sistemi hardware.

Per ciò che concerne in particolare l'utilizzo della rete interna, si prevede altresì che:

- la stessa sia istituita appositamente per permettere collegamenti funzionali tra utenti che prestano servizio all'interno della struttura aziendale e che non possa essere utilizzata per scopi diversi da quelli cui è destinata;
- qualora vi debbano circolare dati, notizie e informazioni aziendali, deve essere premura di ciascun Destinatario preservare gli stessi dalla conoscibilità di terzi soggetti non espressamente autorizzati ad aver notizia di tali dati.

Per quanto riguarda poi l'utilizzo delle caselle di posta elettronica, si specifica altresì quanto segue:

- le caselle di posta elettronica date in uso a coloro che operano in nome e per conto della Società sono destinate ad un utilizzo di tipo aziendale;
- la posta elettronica diretta all'esterno della rete informatica aziendale può essere intercettata da estranei; pertanto, si consiglia di non utilizzarla per inviare documenti di lavoro "strettamente riservati";
- i messaggi di posta elettronica saranno memorizzati in backup in un sistema di memorizzazione esterno ai server, atto a salvaguardare i dati in caso di guasto del sistema informatico;

- non è consentito inviare o memorizzare messaggi di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione ed appartenenza sindacale e/o politica, o che costituiscono comunque condotta illecita;
- non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, forum, newsletter o mail-list, non attinenti l'attività lavorativa;
- è fatto divieto di divulgare notizie, dati e qualsiasi altra informazione appresa in occasione della ricezione o invio di posta elettronica, in quanto coperte dal segreto professionale cui sono tenuti coloro che operano in nome e per conto della Società in ottemperanza agli obblighi di fedeltà e correttezza.

Inoltre, con specifico riferimento alla gestione, conservazione e controllo dei dati informatici:

- la Società assicura che tutti i dati memorizzati sui *server* aziendali saranno salvati in backup su dispositivi di memorizzazione esterni ai server, con frequenza settimanale, mensile e annuale;
- qualsiasi dato memorizzato nella rete aziendale potrà essere visionato, verificato e cancellato dall'amministratore di sistema, qualora si ravvisi una condotta illecita o l'inosservanza dei suddetti principi o delle normative di legge;
- è vietato agli utilizzatori di applicare sistemi di crittografia, codificazione e simili ai dati, salvo che sia espressamente richiesto dalla Società in ragione della tipologia del dato o del documento.

Si precisa altresì che nessun Destinatario può divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi direttamente o indirettamente, in toto o in parte, le informazioni apprese in occasione dello svolgimento delle attività per le quali è stato assunto dalla Società, né potrà usarle, sfruttarle o disporne in proprio o tramite terzi.

Inoltre, per informazioni riservate devono intendersi tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite o apprese in occasione dello svolgimento di mansioni per le quali il soggetto è stato assunto dalla Società e ciascun Destinatario si impegna a considerare le informazioni riservate come strettamente private e riservate, ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni e ad utilizzare tali informazioni unicamente allo scopo di effettuare lo svolgimento dell'attività cui è preposto e di conseguenza a non usare tali informazioni in alcun modo che arrechi danno alla Società.

Inoltre, a tutti i Destinatari è espressamente proibito:

- detenere, diffondere o impiegare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- detenere, procurarsi o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero introdurvisi;
- annotare le password su supporti, sia cartacei sia informatici;
- aggirare, forzare e manomettere in qualsiasi modo i controlli posti in essere dai sistemi;
- utilizzare (i) dispositivi tecnici o software non autorizzati e/o atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico; (ii) l'account di altro utente per accedere al sistema;
- installare sul proprio computer programmi diversi da quelli ufficialmente forniti dalla Società;
- copiare e/o distribuire a soggetti terzi i software in licenza all'azienda;
- installare sulla strumentazione in uso hardware fisso o removibile qualora ciò non risulti espressamente richiesto ed autorizzato dalla Società;
- salvare, anche solo provvisoriamente, sul personal computer aziendale un documento estraneo all'attività lavorativa;
- acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei sistemi informatici della Società;
- accedere (i) ad un sistema informatico o telematico non possedendo le credenziali di accesso o utilizzando le credenziali di altri soggetti abilitati, a meno di espressa autorizzazione confermata per iscritto da parte di questi ultimi; (ii) alla rete aziendale e nei relativi programmi con un codice di identificazione utente diverso da quello assegnato; (iii) ad aree riservate senza apposita autorizzazione temporanea o permanente;
- rivelare ad alcuno/utilizzare in modo improprio le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale o anche ad altri sistemi/siti;
- memorizzare sulla rete interna documenti, file o dati comunque non attinenti allo svolgimento dell'attività della Società;
- navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;

- distruggere o alterare documenti informatici archiviati sulla directory di rete o sugli applicativi aziendali e i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;
- lasciare documenti contenenti informazioni riservate o codici di accesso ai sistemi incustoditi o il proprio personal computer sbloccato;
- impiegare i sistemi informativi a disposizione per le attività non autorizzare nell'ambito dell'espletamento delle attività lavorative;
- porre in essere condotte finalizzate all'accesso a sistemi informatici altrui con lo scopo di acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- danneggiare o distruggere gli archivi o i supporti relativi all'esecuzione delle attività di back-up;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- aggirare o tentare di eluderei meccanismi di sicurezza aziendali (es. antivirus, firewall ecc.);
- impiegare, utilizzare o istallare sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società materiale copiato, non contrassegnato o on autorizzato o in violazione del diritto d'autore;
- installare software sulla propria postazione di lavoro non a fini lavorativi.

5. Controllo dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando l'indipendenza dell'OdV e il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente documento, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche, anche mediante la richiesta di incontrare i responsabili coinvolti nella gestione dei dati di produzione e dei sistemi IT;
- rilevare eventuali comportamenti sospetti dei Destinatari dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute, e in conseguenza di queste ultime, condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

6. Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

elenco abilitazioni all'accesso a sistemi informatici o telematici di terzi con indicazione delle funzioni abilitate all'accesso	periodicamente
elenco dei software e delle banche dati utilizzate e delle relative licenze con indicazione delle scadenze	periodicamente